Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° | ROMA - Giovedì, 19 settembre 1935 - ANNO XIII | Numero 219

AVVISO

Presso la Sede di Milano della Libreria dello Stato (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è stato istituito il servizio di diretta accettazione degli avvisi da inserire " a pagamento „ nella Parte II della Gazzetta Ufficiale del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935-XIII, n. **1648**.
Storno di somma occorrente per i lavori di allargamento della via S. Nicolò degli Scalzi, in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i Regi decreti-legge 6 maggio 1926, n. 886, e 9 agosto 1926, n. 1544, per la esecuzione di opere straordinarie nella città di Palermo, convertiti poi nelle leggi 9 giugno 1927, n. 1277, e 29 dicembre 1927, n. 2759;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di destinare parte della somma di cui al n. 2 dell'elenco allegato al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, al finanziamento dei lavori di allargamento di via S. Nicolò degli Scalzi per i quali è prevista una spesa di L. 230.000; che il comune di Palermo non può provvedere con le proprie risorse e ritenuto che resta nondimeno assicurata la esecuzione di tutte le altre opere previste nei decreti medesimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Della somma di L. 105.000.000 assegnata con il numero due dell'elenco allegato al R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, ad opere di risanamento dell'abitato di Palermo sono stornate L. 230.000 per destinarle ai lavori di allargamento della via S. Nicolò degli Scalzi.

Art. 2.

Sono applicabili per la esecuzione di dette opere le norme contenute nel R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 886, e sue successive modificazioni, e, per le espropriazioni che si rendessero necessarie, gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 72. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1649.
Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia;
Visto il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342, che approva l'ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea;
Ritenuta la necessità di modificare l'ordinamento stesso, per porlo in armonia con i nuovi istituti adottati nel Regno e per dare più organica disciplina alla materia;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Art. 2.

Il R. decreto 7 febbraio 1926, n. 342, è abrogato; ed è altresì abrogata ogni altra disposizione che contrasti con le norme contenute nel nuovo ordinamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 47. — MANCINI.

Ordinamento giudiziario per la Colonia Eritrea

TITOLO I.

DELLE AUTORITÀ ALLE QUALI È AFFIDATA L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Le Autorità alle quali è affidata l'amministrazione della giustizia in Eritrea sono:
per i cittadini italiani e stranieri:
i Conciliatori;
il Giudice della Colonia;
la Corte di assise;
per i sudditi coloniali ed assimilati:
i capi indigeni;
i cadì;
il Tribunale sciaraitico;
i Commissari regionali e i Residenti;
il Tribunale di commissariato;
la Corte di assise;
il Governatore.
La giurisdizione militare è regolata da norme apposite.

Art. 2.

Sono sottoposti alle giurisdizioni per i cittadini italiani, ed a tal fine assimilati a questi, i cittadini di Stati esteri, in quanto non compresi nel successivo capoverso.
Sono sottoposti alle giurisdizioni per i sudditi coloniali, ed a tal fine assimilati a questi:
a) i cittadini italiani libici ed i sudditi di altra colonia italiana;
b) i sudditi e protetti coloniali di Stati esteri;
c) gli stranieri appartenenti a popolazioni che abbiano tradizioni, costumi e concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi coloniali eritrei;
d) i cittadini di Stati esteri e gli stranieri in genere in quanto, nelle materie di statuto personale, famigliare e di successione, invochino la legge islamica.

Art. 3.

Sono altresì di competenza delle autorità giudiziarie per i cittadini italiani:
a) le controversie nelle quali anche una sola delle parti sia cittadino italiano o straniero assimilato o comunque sia chiamato ad intervenire in giudizio;
b) le controversie fra sudditi coloniali e assimilati in materia di commercio, quando attore o convenuto siano da reputarsi commercianti, in base alle norme vigenti in Colonia, salva la competenza dei capi indigeni dei mercati di cui al capoverso dell'art. 31; e tutte le procedure relative alle società commerciali, ai fallimenti e alle espropriazioni di immobili situati nei centri urbani.

CAPO II.

GIUDIZI PER I CITTADINI ITALIANI E GLI STRANIERI ASSIMILATI.

SEZIONE I.

Dei Conciliatori.

Art. 4.

In ogni capoluogo di Commissariato e di Residenza vi è un conciliatore e può esservi anche un vice conciliatore. Su proposta del Giudice della Colonia, ove particolari esigenze lo richiedano, il Governatore ha facoltà di assegnarne altri anche nei centri abitati che non siano di capoluogo.

Art. 5.

Il conciliatore giudica le liti di valore non superiore alle L. 1500 ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono affidate dalle leggi vigenti.
Per crediti non inferiori alle L. 500 fino a L. 1500 può emettere i provvedimenti d'ingiunzione di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n 1036.
Può anche ordinare sequestri conservativi nei limiti della propria competenza con le norme prescritte dal Codice di procedura civile.

Art. 6.

Nelle controversie di competenza del Conciliatore il preventivo esperimento di conciliazione è obbligatorio qualunque sia il valore della causa e il verbale di avvenuta conciliazione ha forza di titolo esecutivo.

Art. 7.

Le sentenze del conciliatore sono inappellabili per le cause che non superino il valore di L. 500.

Quando il valore superi detta somma, può essere proposto appello al Giudice della Colonia nel termine di venti giorni dalla data di notifica della sentenza.

Art. 8.

I conciliatori e i vice conciliatori sono nominati con decreto del Governatore, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero fra i funzionari o fra i privati cittadini italiani, esclusi gli avvocati o procuratori esercenti, purchè attualmente risiedano nel paese ove sono chiamati a esercitare il loro ufficio.

Art. 9.

L'ufficio di conciliatore e di vice conciliatore è onorario e dura due anni. Gli uscenti di carica possono essere riconfermati.

Art. 10.

In caso di mancanza o d'impedimento del conciliatore e del vice conciliatore, ne fa le veci un conciliatore vicino destinato con apposito decreto dal giudice della Colonia, previa autorizzazione del Governatore quando si tratti di destinare un funzionario, e sentito il Rappresentante del Pubblico Ministero.

Art. 11.

Presso l'Ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale coloniale di 2ª classe o da un aiutante coloniale, ovvero, in mancanza di questi, da qualunque cittadino italiano maggiorenne abilitato allo esercizio di pubblici uffici, designato dallo stesso conciliatore.

Art. 12.

Le funzioni di usciere sono disimpegnate dagli inservienti addetti ai Commissariati ed alle Residenze e designati dal conciliatore.

Art. 13.

L'appello avverso le sentenze dei conciliatori al Giudice della Colonia si propone nel termine di cui all'art. 7 mediante verbale ricevuto dal cancelliere.

Il cancelliere, entro tre giorni dall'atto d'appello, provvede alla notifica di copia di esso all'altra parte, facendo risultare sull'originale verbale la relazione di notifica, e nei cinque giorni successivi trasmette copia della sentenza impugnata e il verbale d'appello con ogni altro atto alla Cancelleria del Giudice della Colonia.

Il Giudice della Colonia ordina la comparizione delle parti a udienza fissa con suo decreto che viene notificato a cura della cancelleria.

SEZIONE II.

Del Giudice della Colonia.

Art. 14.

Il Giudice della Colonia risiede in Asmara e conosce:

a) in materia civile e commerciale:

1° in prima istanza, di tutte le cause che non siano di competenza dei conciliatori e delle controversie di stato, di tutela, di alimenti, in materia d'imposte e di quelle in genere di valore indeterminabile. Esso è inoltre investito della intera procedura di fallimento e di concordato preventivo e conosce di tutte le azioni che ne derivano. Ha facoltà di delegare ai commissari regionali e ai residenti le attribuzioni demandate dalla legge al giudice delegato;

2° in grado di appello, di tutte le cause decise in prima istanza dai conciliatori e che non siano inappellabili per valore, e delle cause decise dagli arbitri, qualunque ne sia il valore e salvo il disposto dell'art. 28 del Codice di procedura civile;

b) in materia penale:

1° dei reati che non siano attribuiti alla competenza della Corte di assise.

Art. 15.

Nei giudizi penali che a termini del Codice di procedura penale o di particolari disposizioni sono di competenza del Tribunale, il Giudice della Colonia è assistito da due assessori cittadini italiani i quali hanno voto deliberativo e costituiscono col Giudice stesso, che lo presiede, un unico collegio.

Art. 16.

L'appello delle sentenze sia civili che penali pronunziate dal Giudice della Colonia, è devoluto alla Corte d'appello di Roma e va prodotto alla Cancelleria dell'ufficio del Giudice stesso nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza penale, e di un mese dalla data di notificazione della sentenza civile.

Per l'imputato contumace il termine sarà di cinque giorni dalla notificazione della sentenza penale.

Art. 17.

Il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello si propone, con le forme e nei termini fissati dai codici di procedura, davanti alla Corte di cassazione del Regno.

SEZIONE III.

Delle Sezioni di giudicatura.

Art. 18.

Il Governatore ha facoltà, ove l'esigenza del servizio lo richieda, di istituire, con decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, delle Sezioni di giudicatura nelle località della Colonia nelle quali se ne senta il bisogno, e disporre che siano tenute sessioni periodiche nelle località minori.

Art. 19.

Il Giudice della Colonia, mediante decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Colonia, rende noti i giorni in cui egli o un vice giudice, si recherà nelle Sezioni di giudicatura e quelli in cui terrà le sessioni periodiche. Nello stesso decreto sono indicate le modalità del funzionamento delle Sezioni e delle sessioni periodiche.

Il giudice sceglie tra i funzionari del proprio ufficio le persone che dovranno prestare servizio nelle Sezioni di giudicatura e nelle sessioni periodiche nelle qualità di cancelliere e di ufficiale giudiziario od usciere.

SEZIONE IV.

Della Corte d'assise.

Art. 20.

La Corte d'assise ha sede in Asmara e conosce dei delitti che sono di sua competenza secondo le leggi del Regno.

Il Governatore con suo decreto, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, può autorizzare la costituzione in altra località qualora concorrano speciali motivi di opportunità.

Art. 21.

La Corte d'assise è composta del Giudice della Colonia che la presiede, e di quattro assessori cittadini italiani con voto deliberativo.

Art. 22.

Contro le sentenze della Corte d'assise è ammesso ricorso alla Corte di cassazione del Regno.

In caso di accoglimento del ricorso la causa è rinviata a una Corte d'assise di altra Colonia o del Regno.

Art. 23.

Gli assessori destinati a prestar servizio per ciascuna causa sono estratti a sorte, almeno cinque giorni prima dell'udienza, dal Presidente della Corte stessa in numero di otto. Di questi, i primi quattro estratti fanno parte del collegio giudicante ed il quinto assiste al dibattimento in qualità di supplente.

L'assessore supplente sostituisce quello degli assessori effettivi che sia comunque impedito od assente. Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

In caso di accertato impedimento od incompatibilità vengono chiamati a completare il collegio altri assessori nell'ordine di estrazione e, quando occorra, si procede a successive estrazioni.

Art. 24.

Il Presidente della Corte d'assise ha cura di avvertire a mezzo della Cancelleria il Rappresentante del Pubblico Ministero e l'imputato del giorno e dell'ora in cui si esegue la estrazione degli assessori.

Art. 25.

Il Rappresentante del Pubblico Ministero e ciascun imputato, questi personalmente od a mezzo del difensore, hanno diritto, intervenendo all'estrazione, di ricusare, senza addurre motivi, due degli assessori, che saranno sostituiti con altri degli assessori estratti; e ciò salvi i motivi di ricusazione di cui nel Codice di procedura penale.

Se gli imputati sono diversi non possono complessivamente ricusare oltre la metà dei nomi degli assessori che sono nell'urna.

Art. 26.

Il Presidente della Corte, assistito dal cancelliere, procede all'estrazione a sorte che si renda necessaria per sostituire in via d'urgenza l'assessore già estratto che per legittimo impedimento non possa prestar servizio, o che sia ricusato all'udienza dall'imputato che non fu presente all'estrazione, per i motivi di ricusazione previsti dal Codice di p. p.

Art. 27.

Ciascun assessore è invitato a intervenire all'udienza in cui deve prestare servizio mediante avviso notificatogli a cura del cancelliere, il quale comunica al presidente, prima dell'udienza, il certificato delle notificazioni.

SEZIONE V.

Del Pubblico Ministero.

Art. 28.

Il Rappresentante del Pubblico Ministero risiede presso l'ufficio del Giudice della Colonia e interviene a tutte le udienze della Corte di assise e del Tribunale di cui all'articolo 15 e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Art. 29.

Al Rappresentante del Pubblico Ministero oltre all'esercizio dell'azione penale spettano anche le funzioni di giudice istruttore per tutti i reati di competenza del Tribunale e della Corte di assise. Per gli atti d'istruttoria da eseguire fuori della propria sede esso può delegare i Commissari regionali e i Residenti.

Art. 30.

Il Rappresentante del Pubblico Ministero è capo della polizia giudiziaria e ha la vigilanza degli stabilimenti di pena.

In materia di pubblicazioni di matrimonio sono demandante al Rappresentante del Pubblico Ministero anche le attribuzioni che la legge affida nel Regno al Procuratore generale presso la Corte di appello.

CAPO III.

GIUDIZI PER I SUDDITI COLONIALI E GLI ASSIMILATI.

SEZIONE I.

Dei capi indigeni.

Art. 31.

I capi indigeni nominati con decreto del Governatore giudicano in primo grado le controversie civili tra i sudditi coloniali ed assimilati, salvo quanto è disposto nel successivo articolo 32 e salve le diverse competenze indicate nel presente ordinamento.

I capi indigeni dei mercati giudicano tutte le controversie che avvengono tra sudditi eritrei od assimilati nei mercati stessi, qualunque sia la stirpe o religione delle parti.

SEZIONE II.

Dei Commissari e residenti.

Art. 32.

I Commissari Regionali quando abbiano anche funzioni di Residenti, ed i Residenti conoscono:

a) In materia civile:

1° in prima istanza, di tutte le cause tra sudditi coloniali nelle quali le parti siano di diversa religione, od appartengano a diversi paesi o tribù o comunque dipendono da diversi capi; nonchè di quelle cause che per ragioni di ordine pubblico ritengano di avocare alla loro cognizione;

2° in seconda istanza degli appelli proposti contro le sentenze dei capi indigeni;

b) In materia penale, di tutti i reati che non siano di competenza del tribunale di Commissariato o della Corte d'Assise qualunque sia la religione delle parti.

Art. 33.

Nei giudizi sia civili che penali i Commissari ed i Residenti possono farsi assistere da capi e notabili indigeni, da priori o da cadi, i quali hanno voto consultivo.

SEZIONE III.

Del Tribunale di commissariato.

Art. 34.

In ciascuna regione della Colonia è istituito un Tribunale di commissariato cui è devoluta la conoscenza dei seguenti reati, in quanto siano nel Regno di competenza della Corte d'assise, commessi da sudditi coloniali od assimilati:

a) i delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo I, libro II, del Codice penale;

b) i delitti di omicidio e lesioni personali quando siano stati determinati da pretesi diritti delle collettività indigene in materia di proprietà fondiaria delle stirpi o tribù; pascoli ed abbeverate; oppure siano stati commessi allo scopo di esercitare vendette di sangue delle stirpi o tribù;

c) i delitti in materia di schiavitù previsti dagli articoli 600-604 del Codice penale;

d) il delitto di rapina quando abbia il carattere di razzia compiuta da un gruppo di indigeni contro le proprietà di altri, appartenenti ad una diversa stirpe, tribù, villaggio o paese;

Art. 35.

Il Tribunale di commissariato è costituito dal Commissario Regionale che lo presiede e di due assessori nominati dal Governatore, su proposta del Giudice della Colonia, tra i funzionari civili e gli ufficiali delle Forze armate.

Il Tribunale giudica collegialmente e gli assessori hanno voto deliberativo.

Al Tribunale possono essere aggregati due notabili indigeni, nominati dal Governatore, i quali hanno voto consultivo.

Art. 36.

Gli atti istruttori concernenti i reati di cui al precedente art. 34 sono rimessi con le richieste del caso dal Rappresentante del Pubblico Ministero al Giudice della Colonia; e questi, se riconosce che i fatti costituiscono reati di competenza del Tribunale di commissariato e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina con sentenza il rinvio avanti il Tribunale di commissariato competente.

Art. 37.

Il Tribunale di commissariato ha sede nel capoluogo della regione; ma può essere convocato, con ordinanza del presidente, anche in qualsiasi altra località della regione stessa quando concorrano motivi di opportunità.

Il Governatore, sentito il Giudice della Colonia, può, con suo decreto, rimettere il giudizio dall'uno all'altro dei Tribunali di commissariato, quando ricorrono gravi motivi di ordine pubblico o di legittimo sospetto.

Art. 38.

Il Governatore può, con decreto motivato, sentito il parere del rappresentante del Pubblico Ministero, concedere anche d'ufficio la liberazione condizionale al condannato dai Tribunali di commissariato a pena restrittiva della libertà personale, quando il condannato stesso abbia scontato almeno metà della pena ed abbia tenuto tale condotta da far presumere del suo ravvedimento. Nel provvedimento relativo sarà stabilita la consegna dell'individuo al capo stipendiato del paese, villaggio, stirpe o tribù, cui esso appartiene, sotto garanzia del capo e con la revoca del beneficio nel caso che il beneficiato commetta altro reato.

SEZIONE IV.

Della Corte d'assise.

Art. 39.

La Corte d'assise conosce di tutti i delitti commessi da sudditi coloniali od assimilati che secondo le leggi del Regno sono di competenza della Corte d'assise, salvo le eccezioni di cui all'art 34 del presente ordinamento.

Essa è composta del Giudice della Colonia, che la presiede, di quattro assessori cittadini italiani e di quattro notabili indigeni. Gli assessori cittadini italiani hanno voto deliberativo, i notabili indigeni hanno voto consultivo.

Sia agli assessori che ai notabili spettano le indennità di trasferta di cui al successivo art. 64.

Art. 40.

Ove concorrano speciali motivi, il Presidente della Corte di assise può disporre che al dibattimento assistano anche altri consulenti scelti fra i notabili indigeni per l'accertamento di consuetudini indigene. Essi non prestano giuramento, ma vengono avvertiti dal presidente dell'importanza del loro ufficio e dei doveri connessivi.

Anche a costoro spetta il trattamento di cui al successivo art. 64.

Art. 41.

Contro le sentenze della Corte d'assise è ammesso ricorso alla Corte di cassazione. In caso di accoglimento del ricorso la causa può essere rinviata ad una Corte d'assise di altra Colonia o del Regno.

SEZIONE V.

Dei Cadi e del Tribunale sciaraitico.

Art. 42.

Le controversie sia in materia civile che commerciale tra sudditi coloniali ed assimilati di religione musulmana, le quali non siano di competenza di capi indigeni in base a consuetudini riconosciute, sono giudicate in prima istanza dal Cadi.

Le sentenze del Cadi sono appellabili al Tribunale sciaraitico.

Art. 43.

La sede e la circoscrizione di ciascun Cadi sono stabilite dal Governatore.

I Cadi sono nominati con decreto del Governatore.

Art. 44.

Il Tribunale sciaraitico ha sede in Asmara ed è costituito di tre Cadi nominati annualmente con decreto del Governatore.

Il più anziano esercita le funzioni di presidente.

SEZIONE VI.

Del Governatore e dei giudizi di revisione.

Art. 45.

Contro le sentenze sia civili che penali dei residenti e dei commissari e contro le sentenze dei Tribunali di commissariato può ricorrersi in revisione al Governatore per qualsiasi motivo di fatto o di diritto, entro giorni trenta da quello in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza della sentenza.

Il ricorso è presentato per iscritto alla Cancelleria della autorità che ha pronunziato la sentenza o direttamente al Governatore. Può anche prodursi oralmente alla Cancelleria suddetta che deve redigerne processo verbale.

La Cancelleria trasmette senza ritardo i ricorsi al Governatore.

Art. 46.

Il Governatore può farsi assistere da magistrati e funzionari coloniali o da persone esperte in materia di statuto personale indigeno e per l'assunzione di nuove prove può delegare gli stessi magistrati e funzionari.

Art. 47.

Il ricorrente in revisione deve indicare nel suo ricorso i motivi del gravame e può presentare memorie scritte, anche a mezzo di patrocinatore legale, alla segreteria dei Governatore entro giorni trenta da quello in cui fu proposto il ricorso; oppure, qualora siano disposti nuovi atti istruttori, entro il termine che verrà assegnato dal Governatore.

Art. 48.

Il Governatore, esaminati gli atti ed esaurita l'istruttoria, decide con sentenza nelle forme prescritte per l'autorità giudiziaria.

La sentenza è notificata alla parte nel solo dispositivo, ma può, su richiesta, esserne rilasciata copia integrale.

Art. 49.

Qualora il ricorso sia privo di qualsiasi fondamento il ricorrente può essere condannato a pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 50.

Il Governatore può procedere d'ufficio alla revisione di tutte le sentenze dei residenti, dei commissari regionali, dei Tribunali sciaraitici e dei Tribunali di commissariato.

A tale effetto le dette autorità devono trasmettere ogni quindici giorni copia delle sentenze pronunciate. Il giudizio di revisione è iniziato con decreto da notificarsi agli interessati. Questi hanno facoltà di presentare memoria scritta entro il termine che viene assegnato nello stesso decreto.

Art. 51.

Il Governatore può disporre che il giudizio di revisione abbia luogo in pubblica udienza.

Art. 52.

Nel giudizio di revisione non potrà procedersi ad aggravamento di pena.

CAPO IV.

DELLE DEROGHE ALLE NORME DI GIURISDIZIONE E DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.

Art. 53.

Le controversie tra gruppi etnici e territoriali indigeni circa i diritti di proprietà e godimento collettivi e circa i diritti di pascolo, coltivazione, uso di acque, tributi e simili, nonchè le controversie tra sudditi coloniali ed assimilati circa diritti a titoli o gradi, sono decise in via amministrativa dal Governatore o da funzionari da lui delegati.

Art. 54.

Contro le decisioni di cui all'articolo precedente non è ammesso ricorso nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

CAPO V.

DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE.

Art. 55.

In materia di volontaria giurisdizione, nei rapporti di cittadini italiani e stranieri, le attribuzioni spettanti nel Regno al pretore o al tribunale sono in Eritrea devolute al Giudice della Colonia.

Nelle materie che nel Regno sono di competenza della Corte di appello provvede il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma.

Art. 56.

Gli affari di volontaria giurisdizione, nei rapporti di sudditi coloniali ed assimilati sono di competenza delle autorità che amministrano giustizia per i sudditi stessi.

TITOLO II.

DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

CAPO I.

DEI MAGISTRATI.

Art. 57.

Il Giudice della Colonia ed il Rappresentante del Pubblico Ministero sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie di concerto con quello per la grazia e giustizia fra i magistrati del Regno di grado sesto. In caso di promozione possono rimanere in Colonia fino alla scadenza del quadriennio.

Essi prestano giuramento, nella forma usata nel Regno, innanzi al Governatore.

Art. 58.

Un vice-giudice coadiuva il Giudice della Colonia nell'adempimento delle sue funzioni.

Esso è scelto fra i magistrati del Regno di grado non inferiore all'ottavo. In caso di bisogno, su proposta del Giudice della Colonia, il Governatore può, con suo decreto, nominare altri vice-giudici, scegliendoli tra i funzionari coloniali laureati in giurisprudenza.

CAPO II.

Delle sostituzioni e delle ricusazioni delle autorità giudiziarie della colonia.

Art. 59.

In caso di assenza o d'impedimento del Giudice della Colonia lo sostituisce uno dei vice-giudici.

In caso di assenza o d'impedimento del Rappresentante del Pubblico Ministero è chiamato a sostituirlo, con decreto del Governatore, mancando o essendo impediti i vice-giudici, l'avvocato militare, ed in mancanza anche di questi, altro funzionario del ruolo direttivo coloniale laureato in giurisprudenza.

Art. 60.

Il Governatore in caso di necessità di servizio, sentito il Giudice della Colonia, può nominare in ciascun Commissariato, un funzionario laureato in giurisprudenza, a sostituire il commissario nell'esercizio delle sue funzioni giudiziarie.

CAPO III.

Degli assessori.

Art. 61.

Gli assessori presso il Tribunale e la Corte di assise sono nominati al principio di ogni anno, con decreto del Governatore, su proposta del Giudice della Colonia e del Rappresentante del Pubblico Ministero, tra i cittadini italiani residenti in Colonia, compresi i funzionari civili e militari.

Con le stesse modalità al principio di ogni anno il Governatore nomina gli assessori sudditi coloniali.

Art. 62.

Gli assessori devono avere non meno di venticinque anni e non oltre sessantacinque anni di età.

Art. 63.

Gli assessori cittadini italiani prestano giuramento dinnanzi al Giudice della Colonia con la formula seguente. « Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'alto ufficio che mi viene affidato, di essere fedele al Re, di osservare lealmente le leggi e di mantenere il segreto ».

Gli assessori sudditi coloniali prestano giuramento secondo le forme tradizionali della loro religione o stirpe.

Art. 64.

Gli assessori, per il servizio che prestano in udienza, hanno diritto, oltre al puro rimborso delle spese di viaggio qualora non risiedano nel luogo ove si tiene l'udienza, ad una indennità giornaliera di L. 30, per ogni udienza nella quale interverranno, escluso ogni altro compenso. Tale indennità è ridotta a L. 15 per i funzionari delle pubbliche amministrazioni. Essa può essere variata, caso per caso e per circostanze speciali, con decreto del Governatore.

L'indennità predetta s'intende soggetta alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 65.

Gli assessori possono essere revocati anche durante l'anno con decreto del Governatore, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Colonia.

CAPO IV.

Del personale di cancelleria e segreteria.

Art. 66.

Presso il Giudice della Colonia vi è un ufficio di cancelleria composto di un cancelliere dirigente di grado non superiore all'8° e di un funzionario delle Cancellerie e Segreterie del Regno di grado non superiore al 9°.

Art. 67.

All'ufficio del Pubblico Ministero è addetto un segretario scelto e nominato come all'articolo precedente e di grado non superiore al 9°.

Art. 68.

Presso ogni Commissariato e Residenza sono costituiti uffici di cancelleria con funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Regno o con funzionari dei gruppi *B* e *C* del ruolo coloniale. Il più elevato in grado o il più anziano dirige l'ufficio e ne ha la responsabilità.

Art. 69.

Agli uffici giudiziari possono essere destinati dal Governatore, per funzioni d'ordine, impiegati in servizio nelle colonie, ai quali con decreto del capo dell'ufficio possono essere affidate determinate funzioni di cancelleria e segreteria, compresa l'assistenza alle istruttorie ed alle udienze.

Art. 70.

I funzionari di cancelleria e di segreteria appartenenti ai ruoli del Ministero della giustizia prestano giuramento nei modi prescritti dai propri regolamenti.

Gli altri impiegati addetti agli uffici giudiziari con funzioni di cancelleria e di segreteria prestano giuramento innanzi al capo dell'ufficio con la formula seguente: « Giuro di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate, e di mantenere il segreto d'ufficio ».

CAPO V.

Dei traduttori ed interpreti.

Art. 71.

Presso gli uffici giudiziari della Colonia sono addetti uno o più interpreti e traduttori giurati per le lingue usualmente parlate in Eritrea.

CAPO VI.

Degli ufficiali giudiziari.

Art. 72.

Presso il Giudice della Colonia, la Corte d'assise e il Rappresentante del Pubblico Ministero, le funzioni di ufficiale giudiziario sono esercitate da persona che possieda i requi-

siti richiesti nel Regno per tale ufficio e abbia superato uno speciale esame di idoneità secondo le norme che sono stabilite dal Governatore.

Art. 73.

In caso di mancanza, assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario le attribuzioni relative sono esercitate da un sottufficiale dell'Arma dei RR. CC., oppure da un impiegato d'ordine, nominato dal Governatore su proposta del Giudice della Colonia.

Art. 74.

L'ufficiale giudiziario presta giuramento dinanzi al Giudice della Colonia, e da lui dipende per la disciplina.

La formula del giuramento è la seguente: « Giuro di adempiere da uomo d'onore e di coscienza le funzioni che mi sono affidate, e di mantenere il segreto d'ufficio ».

Art. 75.

Presso ogni altra autorità giudiziaria prevista dal presente ordinamento le funzioni di cancelliere, di ufficiale giudiziario e di interprete saranno esercitate da persone incaricate dall'autorità che presiede al giudizio.

Le persone incaricate delle funzioni suddette prestano il giuramento secondo la formula di cui all'articolo che precede.

Potranno all'uopo essere adibiti anche indigeni in servizio dell'amministrazione, che abbiano le capacità richieste, e le funzioni su enunciate potranno in caso di necessità essere cumulate anche nella stessa persona.

Essi presteranno giuramento nei modi di cui all'ultimo comma dell'art. 63.

Agli incaricati delle funzioni di interprete che non fruiscano per altro titolo di assegno a carico dello Stato, spetterà una indennità di L. 30 lorde per ogni giornata di prestazione.

Art. 76.

Agli ufficiali giudiziari nominati in Colonia a sensi dello art. 72 è corrisposto un assegno annuo di L. 6.000 aumentato di L. 600 per ogni quadriennio fino al ventesimo anno di servizio oltre i diritti loro spettanti a termini delle tariffe, e le indennità di trasferta ivi fissate.

Quando le funzioni di ufficiale giudiziario siano disimpegnate da altri funzionari, da graduati dei RR. CC., a questi è corrisposta una indennità mensile di L. 120 oltre la indennità di trasferta prevista in tariffa e i diritti che saranno fissati dalla tariffa stessa.

Alle persone delegate di volta in volta spettano soltanto i diritti e trasferte fissati nella tariffa.

Gli assegni, le indennità e i diritti di cui sopra s'intendono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

CAPO VII.

DELLE GUARENTIGIE DELLA MAGISTRATURA E DELLE NORME DI DIPENDENZA GERARCHICA E DISCIPLINARE DEL PERSONALE GIUDIZIARIO.

Art. 77.

I magistrati e i funzionari degli uffici giudiziari appartenenti ai ruoli organici del Regno e destinati in Eritrea, conservano il grado e godono delle guarentigie secondo l'ordinamento giudiziario del Regno.

Essi assumono l'impegno di prestare servizio per un quadriennio alla scadenza del quale possono essere confermati col loro consenso.

Art. 78.

Nonostante il disposto dell'articolo precedente, i magistrati e i funzionari degli uffici giudiziari possono in qualsiasi tempo, per gravi motivi, essere richiamati in patria su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro per la giustizia.

Art. 79.

Le licenze sono regolate dalle comuni disposizioni vigenti per i funzionari di altre amministrazioni che prestano servizio nella Colonia.

Art. 80.

Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica vigenti nel Regno sono applicabili al personale giudiziario della Colonia, salvo le modificazioni stabilite nel presente ordinamento.

Art. 81.

Tutte le proposte riguardanti la disciplina del personale giudiziario sono inviate al Governatore, il quale le trasmette al Ministero della giustizia per il tramite di quello delle colonie.

Art. 82.

Per fatti avvenuti in Colonia che, a norma del testo unico 30 dicembre 1923, n. 2786 sull'ordinamento giudiziario del Regno, diano luogo a procedimenti disciplinari, funziona, per i magistrati di grado inferiore al 5°, il Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto di Roma.

Art. 83.

Le informazioni richieste dalle norme vigenti nel Regno per lo scrutinio dei magistrati sono fornite dal Ministro delle colonie in base ai rapporti del Governatore.

Art. 84.

La commissione di vigilanza competente per gli scrutini dei funzionari di cancelleria e di segreteria è quella istituita presso la Corte d'appello del distretto di Roma.

Art. 85.

Il Giudice della Colonia e il Rappresentante del Pubblico Ministero prestano giuramento dinanzi al Governatore.

I Vice-giudici, i funzionari di cancelleria e segreteria prestano giuramento dinanzi al Giudice della Colonia.

TITOLO III.

DELLE LEGGI VIGENTI IN COLONIA E LORO APPLICAZIONE.

Art. 86.

Le cause tanto in materia civile che penale in cui siano interessati cittadini e stranieri vengono giudicate in conformità alle leggi italiane, in quanto le condizioni locali lo consentono.

Le cause in cui siano interessati esclusivamente sudditi coloniali o assimilati, vengono giudicate secondo le norme del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano, salvo i casi di eccezione stabiliti dal presente ordinamento.

Nei casi di conflitto di leggi prevale la legge italiana, salvo che la natura del rapporto giuridico implichi l'applicazione di una legge diversa.

Il Governatore, con decreti motivati, può introdurre nel diritto indigeno le modificazioni richieste per renderlo compatibile con i principî fondamentali delle leggi italiane.

Le parti possono in qualunque modo provare l'esistenza delle consuetudini delle quali chiedono l'applicazione ed il giudice può, anche d'ufficio, disporre i mezzi più idonei per accertarne l'esistenza.

Art. 87.

Nei rapporti tra cittadini italiani e sudditi coloniali l'applicazione del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano è obbligatoria solo quando il cittadino ne abbia convenuto l'osservanza o abbia concluso un rapporto giuridico che sia proprio del diritto degli indigeni secondo le forme del diritto medesimo.

In questo caso le parti possono con ogni mezzo provare di aver convenuto l'osservanza del diritto musulmano o del diritto consuetudinario indigeno.

Art. 88.

I rapporti giuridici tra i sudditi coloniali dell'Eritrea si presumono conclusi secondo le norme del diritto consuetudinario indigeno e del diritto musulmano, salvo la prova del contrario con ogni mezzo.

Art. 89.

È data facoltà al giudice di negare o ridurre l'efficacia dei patti contrattuali che siano sproporzionatamente gravosi, in modo da far presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà.

Art. 90.

Negli atti e contratti stipulati tra cittadini italiani e stranieri e sudditi coloniali ed assimilati il pubblico ufficiale rogante deve indicare la legge che le parti intendono seguire.

Art. 91.

Nei reati commessi da sudditi coloniali ed assimilati il giudice, valutando le circostanze che aggravano ovvero che escludono la responsabilità secondo la legge penale italiana, deve tener conto, per quanto è possibile, delle consuetudini e delle tradizioni locali.

In ogni altro caso il giudice terrà conto, nell'applicazione della pena, delle circostanze, che secondo le consuetudini e le tradizioni locali sono considerate attenuanti o discriminanti.

Art. 92.

Agli effetti della legge penale sono considerati come pubblici ufficiali anche:

a) i militari indigeni in servizio di sentinella, d'ordine e di pubblica sicurezza;

e rispetto ai sudditi coloniali ed assimilati:

b) i capi indigeni stipendiati;

c) i sudditi coloniali ed assimilati che esercitano funzioni giudiziarie e di polizia.

TITOLO IV.

NORME RIFLETTENTI LE CONTROVERSIE TRA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED I PRIVATI.

Art. 93.

Tutte le controversie nelle quali si faccia questione di un diritto in materia civile, commerciale od amministrativa tra la pubblica amministrazione ed i privati, cittadini italiani e stranieri e sudditi coloniali ed assimilati, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, secondo le norme di competenza per valore e territorio stabilite dal presente ordinamento.

Art. 94.

Quando la contestazione concerne un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, l'autorità giudiziaria deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non può essere annullato, revocato o modificato se non mediante ricorso alle competenti autorità amministrative.

Art. 95.

La pubblica amministrazione può farsi rappresentare in giudizio da un funzionario del ruolo coloniale, laureato in giurisprudenza, all'uopo delegato dal Governatore, oppure da un avvocato o procuratore inscritto nell'albo.

Art. 96.

Il termine per ricorrere al Ministero delle colonie contro i provvedimenti del Governatore, a norma dell'art. 38 della legge organica, è di giorni centoventi da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

Il termine per ricorrere al Governatore contro i provvedimenti di altra autorità amministrativa della Colonia è di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne ha avuto legale conoscenza, sempre quando un diverso termine non sia stabilito da speciali disposizioni.

La presentazione del ricorso può essere fatta in ogni caso all'autorità politico-amministrativa più vicina al luogo di residenza del ricorrente.

Art. 97.

Sono registrati a debito tuti gli atti e le copie di essi, siano giudiziarie che notarili e amministrative, e le copie ed i certificati di formalità ipotecarie che occorrano alla pubblica amministrazione nei procedimenti contenziosi in cui sia interessata. Nei tre mesi dal giorno in cui si è definita, o in qualunque modo abbandonata la lite, si procede al recupero delle tasse e dei diritti annotati a debito contro la parte avversa in proporzione della condanna contro la stessa pronunciata o della parte posta a suo carico nella transazione che pose fine alla lite.

L'esazione di dette tasse è curata direttamente dagli uffici presso i quali seguì l'annotazione a debito, con l'osservanza delle forme stabilite dalle leggi in vigore.

Art. 98.

Nelle controversie relative alle imposte e tasse non è ammessa opposizione od istanza giudiziaria in qualsiasi forma se non è corredata dalla quietanza di pagamento della imposta o tassa delle sopratasse e multe dovute, salvo che si tratti di supplemento.

TITOLO V.

ORDINE E FORMA DEI GIUDIZI.

CAPO I.

NORME RELATIVE AL GIUDIZIO.

Art. 99.

Avanti le autorità giudiziarie della Colonia, chiamate ad amministrare giustizia per i cittadini italiani o stranieri, si osservano le norme stabilite per il procedimento avanti il pretore nel Regno, con le modificazioni stabilite dal presente ordinamento e gli adattamenti resi necessari dalle condizioni locali.

Le autorità stesse sono sempre tenute a far menzione nel verbale di causa dell'avvenuto esperimento di conciliazione.

Art. 100.

Il termine per comparire davanti ai conciliatori non può essere minore:

1° di giorni due se il luogo della citazione e quello della comparizione siano nel medesimo centro abitato;

2° di giorni sei se il luogo della citazione sia fuori del centro abitato dove risiede il conciliatore, ma nel territorio del medesimo Commissariato regionale;

3° di giorni venti quando il luogo della citazione e quello della comparizione siano in territori di Commissariati regionali diversi.

Art. 101.

Il termine per comparire davanti al Giudice della Colonia è di giorni dieci se il luogo della citazione trovasi nel territorio del Commissariato regionale dove ha sede il Giudice, e di giorni venti se il luogo della citazione trovasi in territorio di diverso Commissariato regionale.

Art. 102.

Quando il luogo della citazione, comunque appartenente al territorio della Colonia, non abbia regolare e facile comunicazione col luogo della comparizione che per via di mare, il termine per comparire è sempre di giorni trenta.

Art. 103.

Il termine per comparire avanti le autorità giudiziarie della Colonia per le persone residenti in Italia od in altro Stato d'Europa è di giorni novanta, salvo all'autorità competente di abbreviarlo di non oltre un terzo.

Art. 104.

Il termine per comparire davanti le autorità giudiziarie della Colonia dall'Arabia o dai territori africani limitrofi all'Eritrea può esser fissato volta per volta dal Giudice, tenuto conto delle distanze, delle vie di comunicazione e dei mezzi di trasporto.

Art. 105.

Il Giudice può, nei casi che richiedano pronta spedizione, abbreviare i termini di comparizione di non oltre la metà.

Art. 106.

Innanzi alle autorità giudiziarie della Colonia le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatario speciale, ancorchè non procuratore legale.

Art. 107.

Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti in ogni stato o grado della causa, in qualsiasi controversia civile o commerciale.

Art. 108.

È ammessa la perizia preventiva intorno a cose o fatti che potranno essere oggetto di esame in una causa istituita o da istituirsi.

Può essere domandata, nei casi di urgenza, l'ispezione giudiziale preventiva delle cose e dei luoghi.

Art. 109.

Nelle località che non siano sede di uffici giudiziari, il giudice, per mezzi istruttori e per misure di conservazione, ha facoltà di delegare, in caso di necessità ed anche quando procede per delegazione, i funzionari di governo e le autorità militari del luogo.

Art. 110.

Le spese e gli onorari del giudizio debbono essere liquidati nella sentenza; le parti e i patrocinatori debbono all'uopo unire al fascicolo la relativa nota. In caso di omissione e sempre che la liquidazione non sia stata egualmente disposta in base agli atti, le spese per il provvedimento di liquidazione, per la sua notificazione sono a carico della parte e del patrocinatore negligente.

Per le spese e gli onorari dovuti ai patrocinatori dai propri clienti e mandanti per i quali si chiede l'ordine di pagamento, il giudice sentito il debitore, determina in fine della nota presentata la somma dovuta e ne ordina il pagamento fissando il termine entro il quale deve eseguirsi. Salvo il caso di liquidazione di spese ed onorari fatta in sentenza appellabile, il provvedimento di liquidazione non è soggetto ad opposizione ed ha la forza di sentenza spedita in forma esecutiva.

Art. 111.

Non sono ammesse nullità di forma fuorchè quelle che lasciano assoluta incertezza sulla persona, sull'oggetto dell'istanza, sul luogo e sul tempo della comparizione, ovvero che concernono l'essenza dell'atto.

Il giudice dà i provvedimenti ritenuti idonei, secondo le circostanze, per riparare il vizio che abbia impedito ad un atto di conseguire il suo effetto normale e stabilisce inoltre, quando occorra, il termine entro il quale debbano eseguirsi i detti provvedimenti dalla parte che vi ha dato causa.

CAPO II.

GIUDIZI PER I SUDDITI COLONIALI.

Art. 112.

I Capi indigeni amministrano giustizia in base al diritto consuetudinario locale; ed i Cadì in base al diritto musulmano quale esso è applicato in Colonia. Tuttavia i commissari e i residenti possono sospendere le sentenze che sanciscano i principii contrari all'ordine pubblico, riferendone immediatamente al Governatore per la revisione.

Art. 113.

I commissari e i residenti osservano, in quanto applicabili in materia civile, le norme fondamentali del procedimento davanti ai pretori.

Le prove sono raccolte nei modi ammessi dalla consuetudine indigena anche se non trovino corrispondenza nelle norme processuali italiane, ma il giudice può sempre mutarne l'ordine e valutarne liberamente i risultati.

Art. 114.

La sentenza può essere pronunciata nella stessa udienza in cui sono state raccolte le prove. Di queste non è necessario redigere processo verbale, ma è sufficiente farne menzione nel registro in cui sono riassunti tutti gli atti processuali ed è trascritta la sentenza.

CAPO III.

Procedimento per ingiunzione.

Art. 115.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 24 luglio 1922, n. 1036, possono essere ritenuti liquidi ed esigibili anche i crediti su prova scritta valida secondo le norme del diritto musulmano o del diritto consuetudinario locale.

Art. 116.

Il ricorso di cui all'art. 2 del Regio decreto precitato è proposto al Conciliatore o al Giudice della Colonia che, a norma del presente ordinamento, sarebbe rispettivamente competente per valore e territorio a conoscere dell'azione di pagamento, osservata la regola di cui all'art. 98 del Codice di procedura civile.

Art. 117.

L'ordine di pagamento di cui all'art. 4 del Regio decreto precitato è notificato d'ufficio, entro otto giorni dalla sua data, al debitore od ai debitori nella forma stabilita per l'atto di citazione dal codice di procedura civile, e per gli indigeni, secondo le forme locali.

La notificazione dà diritto al debitore di prendere visione dei documenti depositati insieme con l'istanza.

Essa produce inoltre gli effetti della notificazione di un atto di citazione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 118.

L'opposizione di cui all'art. 8 del Regio decreto precitato può essere proposta anche verbalmente, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria dell'autorità che ha emesso il decreto impugnato, ed è valida anche se non sia accompagnata dai motivi.

In tal caso, la cancelleria notifica la data della udienza, stabilita dal giudice, alle parti interessate.

CAPO IV.

Norme relative all'istruttoria ed al giudizio penale.

Art. 119.

Le deposizioni dei testimoni in sede d'istruttoria debbono essere raccolte sotto il vincolo del giuramento.

Il giuramento dei testimoni sudditi coloniali od assimilati può, qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga necessario, esser prestato secondo le norme tradizionali della loro religione.

Art. 120.

Compiuta l'istruzione se il Rappresentante del Pubblico Ministero ritiene che il procedimento debba essere chiuso ne fa richiesta al Giudice, il quale pronuncia a sensi dell'articolo 421 codice procedura penale, salvo che ritenga di chiedere ulteriori atti istruttorî.

Se il Rappresentante del Pubblico Ministero ritiene invece, che l'imputato debba essere rinviato al dibattimento, chiede con sua requisitoria che il Giudice od il Presidente della Corte d'assise fissi la relativa udienza. Il giudice, salvo quando non creda accogliere la richiesta di chiusura dell'istruttoria, fissa l'udienza per il dibattimento e dispone la citazione dell'imputato, dell'offeso dal reato, dei testimoni e dei periti.

Art. 121.

Per la fissazione del termine per comparire da località interne della colonia vale anche in materia penale quanto è stabilito nell'ultima parte dell'art. 101 del presente ordinamento.

Art. 122.

Le forme di procedura, in quanto riguarda la polizia delle udienze, sono affidate al prudente arbitrio del giudice che le presiede. Egli ha poteri discrezionali e può assumere come testimone qualsiasi persona, anche se presente alla udienza.

Art. 123.

In tutti i giudizi penali la difesa dell'imputato è facoltativa; ma il giudice può, qualora lo ritenga necessario, nominargli un difensore di ufficio.

Art. 124.

Nei giudizi a carico di sudditi coloniali od assimilati il giudice subito dopo la pronunzia della sentenza è tenuto, a mezzo dell'interprete, ad informare verbalmente l'imputato dei mezzi di ricorso e dei termini per avvalersene.

Del compimento di questa formalità deve essere fatta menzione nel verbale di dibattimento.

Art. 125.

L'appello avverso le sentenze pronunciate in contumacia può essere proposto, nel termine prescritto, mediante verbale ricevuto nella cancelleria del Giudice o della Pretura o del Consolato nella cui giurisdizione l'appellante risiede.

Art. 126.

I termini per proporre appello avverso le sentenze dei Conciliatori e del Giudice della Colonia sono quelli rispettivamente indicati negli articoli 7 e 16 del presente ordinamento.

Il cancelliere, entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di appello, trasmette il fascicolo degli atti processuali e copia della sentenza impugnata all'ufficio del Commissario regionale od alla cancelleria del Giudice della Colonia.

Il ricorso per cassazione si propone nel termine di quindici giorni mediante verbale ricevuto dal cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e deve essere accompagnato dal prescritto deposito.

CAPO V.

DEL PROCEDIMENTO PER DECRETO.

Art. 127.

Il Giudice della Colonia, o il Commissario regionale, qualora nei procedimenti per reati perseguibili d'ufficio, in seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni reputate necessarie, ritenga di dover infliggere una pena detentiva non superiore a lire cinquemila, può pronunciare la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

Art. 128.

Il decreto è notificato all'imputato ed, ove occorra, alla persona civilmente obbligata per l'ammenda, con avvertenza che, se entro dieci giorni dalla notificazione, non sia proposta opposizione, il decreto diviene esecutivo.

L'opposizione si propone verbalmente o per iscritto nella cancelleria del Giudice della Colonia o presso la cancelleria o l'ufficio che ha provveduto alla sua notifica. Proposta l'opposizione il Giudice della Colonia o il Commissario fissa l'udienza per il dibattimento ordinando la citazione dell'imputato.

Se l'opponente non si presenta e non giustifica un legittimo impedimento, il Giudice della Colonia o il Commissario pronuncia sentenza con la quale ordina la esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori e revoca i benefici eventualmente concessi. Se l'opponente si presenta, il decreto è revocato ed il Giudice della Colonia o il Commissario procede al giudizio ordinario.

Il decreto non pregiudica l'azione civile per il risarcimento dei danni.

TITOLO VI.

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE E DEROGHE ALLE NORME DI GIURISDIZIONE PER I FUNZIONARI CIVILI E MILITARI.

Art. 129.

Ottenuta l'autorizzazione a procedere nei casi previsti dallo art. 34 della legge 6 luglio 1933, n. 999, il Rappresentante del Pubblico Ministero, qualora riconosca che vi sono prove sufficienti a carico dell'imputato, rimette gli atti direttamente al Procuratore Generale presso la Corte di cassazione del Regno per la designazione dell'autorità giudiziaria del Regno da investirsi per la chiusura dell'istruttoria ed eventualmente per il giudizio, salvo che il Ministro per le colonie od il Governatore abbiano chiesto che il giudizio segua in Colonia.

Nei procedimenti a carico di funzionari civili e militari per i quali non occorre autorizzazione a procedere, qualora il Rappresentante del Pubblico Ministero richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo in Italia.

Sulla richiesta si procede a norma della prima parte.

TITOLO VII.

CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI ATTRIBUZIONE.

Art. 130.

I conflitti di competenza fra gli organi giurisdizionali ordinari della Colonia sono decisi definitivamente dal Giudice della Colonia. Nel caso che uno degli organi in conflitto sia lo stesso Giudice o la Corte di assise, il regolamento di competenza viene fatto dalla Corte di cassazione del Regno.

Art. 131.

È riservato alla Corte di cassazione del Regno decidere sui conflitti di attribuzione fra gli organi giurisdizionali ordinari e speciali e l'autorità militare quando si tratti di delitti in cui siano interessati militari di truppa o graduati cittadini italiani e, in ogni caso, quando il delitto stesso da portare a giudizio sia di competenza della Corte di assise.

TITOLO VIII.

ESECUZIONE PENALE, MISURE DI SICUREZZA E CASELLARIO GIUDIZIALE.

Art. 132.

Quando deve eseguirsi una sentenza di condanna alla pena di morte, il Rappresentante del Pubblico Ministero comunica d'urgenza la sentenza, appena divenuta irrevocabile, al Ministro delle colonie per il tramite del Governatore.

Pervenute le disposizioni del Ministro si procede all'esecuzione osservando le disposizioni di cui all'art. 580 del Codice di procedura penale.

Art. 133.

Le condanne a pena pecuniaria irrecuperabile, nel caso di insolvibilità del condannato, sono scontate con giornate di lavoro per conto dell'Amministrazione, in ragione di due lire al giorno se inflitte a sudditi coloniali ed assimilati, e di lire quindici, se inflitte a cittadini italiani e stranieri.

Spetta al Governatore di stabilire il genere di lavoro da prestarsi dal condannato, avuto riguardo alle sue attitudini, stato fisico e condizioni sociali.

Art. 134.

Le funzioni di giudice di sorveglianza previste dagli articoli 585 e 634 del codice di procedura penale sono esercitate dal Giudice della Colonia.

Contro il decreto pronunciato dal Giudice della Colonia non è ammesso ricorso.

Art. 135.

Il servizio del casellario giudiziale è regolato da apposito regolamento.

TITOLO IX.

GRAZIA, CONDONO E LIBERAZIONE CONDIZIONALE.

Art. 136.

Le domande di grazia devono essere presentate al Governatore, che le trasmette al Ministro per le colonie, corredate del suo parere e dell'avviso del Rappresentante del Pubblico Ministero.

Art. 137.

Nei confronti dei sudditi coloniali ed assimilati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 176 del Codice penale la liberazione condizionale è concessa con decreto del Governatore, previo parere del Rappresentante del Pubblico Ministero.

TITOLO X.

DELL'ESTRADIZIONE.

Art. 138.

L'estradizione di un cittadino straniero può essere offerta o accordata dal Ministro per le colonie, sentito il Giudice della Colonia.

Art. 139.

L'estradizione degli assimilati a sudditi coloniali può essere offerta od accordata dal Governatore, previo avviso del Giudice della Colonia, tenuti presenti i trattati e le convenzioni in materia.

Alla domanda del Governo estero deve essere unito il mandato di cattura o la sentenza in originale od in copia autentica ed il testo della legge penale che si applica al reato.

Le richieste di estradizione dei sudditi coloniali sono indirizzate dal Giudice della Colonia al Governatore che vi dà corso direttamente od a mezzo del Ministro per le colonie, a seconda dei trattati vigenti in materia.

Art. 140.

Se l'estradizione sia richiesta da uno Stato presso il quale siano in uso pene e forme di giudizio non compatibili con lo spirito della civiltà italiana, il Governatore può negare la estradizione.

TITOLO XI.

SPESE DI GIUSTIZIA.

Art. 141.

I diritti di giustizia e di stato civile e notariato, quelli dovuti agli ufficiali giudiziari e le indennità spettanti ai testimoni, periti ed altri, in quanto non disponga il presente ordinamento, saranno stabilite nelle norme di esecuzione dell'ordinamento stesso e in misura comunque non superiore della metà a quella stabilita nel Regno, e con le riduzioni sancite dai RR. DD. LL. 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561.

TITOLO XII.

DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI.

Art. 142.

Presso l'ufficio del Giudice della Colonia sono costituiti un albo di avvocati ed un albo di procuratori. Gli albi sono formati alla data d'entrata in vigore del presente ordinamento e saranno riveduti al principio d'ogni anno.

Art. 143.

Le funzioni deferite nel Regno ai Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori ed ai relativi Direttori sono esercitate da una commissione unica composta dal Giudice della Colonia, che la presiede, dal Rappresentante del Pubblico Ministero e da un avvocato o procuratore esercente designato, anno per anno, dal Governatore.

Art. 144.

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per essere iscritti nell'albo degli avvocati ed in quello dei procuratori nel Regno hanno diritto di essere iscritti, entro i limiti stabiliti dall'articolo seguente, nei rispettivi albi della Colonia.

I funzionari del ruolo direttivo coloniale in possesso della laurea in giurisprudenza e con dieci anni di servizio nell'Amministrazione hanno diritto, cessando dal servizio, di essere iscritti, senza limitazioni di numero, nell'albo dei procuratori, e con quindici anni di servizio nell'albo degli avvocati, purchè, in ogni caso, conservino la cittadinanza italiana, godano il pieno esercizio dei diritti civili e siano di condotta specchiatissima ed illibata.

Art. 145.

Le iscrizioni nell'albo degli avvocati ed in quello dei procuratori sono limitate a dieci complessivamente.

Art. 146.

Gli avvocati ed i procuratori iscritti nei rispettivi albi possono esercitare la professione dinanzi a tutte le autorità giudiziarie della Colonia, salvo le limitazioni stabilite dal presente ordinamento.

Art. 147.

Ai patrocinatori sono dovuti gli onorari determinati dalla tabella annessa al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, aumentati di un terzo, salvo le riduzioni stabilite per gli onorari dei patrocinatori esercitanti nel Regno.

Le relative parcelle, quando siano a debito di indigeni od assimilati, non potranno essere liquidate se non siano state previamente trasmesse, per l'approvazione, alla Commissione dell'Ordine degli avvocati per il tramite del magistrato o commissario regionale competente a conoscere della causa cui esse si riferiscono.

Art. 148.

Nei giudizi avanti ai commissari ed ai residenti non è ammesso patrocinio di avvocati e procuratori se non con l'autorizzazione, volta per volta, del commissario o del residente, innanzi al quale il giudizio si svolge.

TITOLO XIII.

DEL GRATUITO PATROCINIO.

Art. 149.

Il gratuito patrocinio dei poveri funziona secondo la legge 30 dicembre 1923, n. 3282 e modifiche successive, in quanto legge e modificazioni siano applicabili in Colonia.

Art. 150.

La commissione del gratuito patrocinio risiede presso il Giudice della Colonia ed è composta dal Rappresentante del Pubblico Ministero, che la presiede e ne è relatore, da un funzionario coloniale designato annualmente dal Governatore, e da un assessore destinato anno per anno con decreto del Giudice della Colonia.

Il Segretario del Rappresentante il Pubblico Ministero disimpegna le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 151.

La Commissione di cui all'articolo precedente presta opera gratuita ed è competente anche a provvedere sulle domande di gratuito patrocinio per le cause presso i conciliatori.

Art. 152.

Le decisioni della Commissione di gratuito patrocinio sono inappellabili.

Art. 153.

In materia penale quando risulti lo stato di povertà del richiedente il gratuito patrocinio è concesso direttamente dal Giudice della Colonia anche in funzioni di presidente del Tribunale o di presidente della Corte d'assise.

TITOLO XIV.

SEZIONE I.

Del notariato e dell'archivio notarile.

Art. 154.

Il notaio della Colonia ha sede in Asmara. È nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle Colonie, in seguito a pubblico concorso fra le persone che abbiano i requisiti di legge.

In mancanza, assenza o impedimento del notaio della colonia, il Governatore ne affida, con suo decreto, le funzioni a uno dei cancellieri addetti agli uffici del Giudice della Colonia.

Il cancelliere incaricato delle funzioni di notaio non presta cauzione e versa per intero, alle tesorerie coloniali i diritti riscossi, dedotti i diritti di scritturazione. L'ammontare di questi ultimi diritti, fino al massimo di L. 14.000, annue verrà ripartito nelle proporzioni stabilite con decreto governatoriale fra lui e gli altri funzionari ed impiegati di cancelleria e segreteria i quali hanno l'obbligo di coadiuvare nei servizi d'ordine dell'ufficio.

I diritti di cui sopra sono soggetti alle riduzioni sancite dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 155.

Il notaio della colonia osserva, in quanto le condizioni locali lo consentano, le disposizioni della legge sul notariato.

Art. 156.

I commissari nei luoghi molto distanti da Asmara, i residenti, i comandanti delle stazioni del corpo di polizia, sono autorizzati a redigere le procure alle liti ed autenticare le firme apposte ad atti privati, in loro presenza, da italiani o stranieri equiparati, purchè da loro personalmente conosciuti. Essi dovranno però trasmettere questi atti al notaio per la dovuta tassazione e percezione dei diritti.

Possono pure, in caso di urgenza, ricevere il testamento di persona ammalata con le norme fissate dall'art. 789 del codice civile; questi testamenti devono al più presto essere trasmessi al notaio della colonia e diverranno nulli tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo ove possa fare testamento con le norme ordinarie.

I testamenti degli indigeni, sudditi coloniali od assimilati, saranno regolati dalle consuetudini locali.

Art. 157.

Presso l'ufficio del Giudice della Colonia ha sede l'archivio notarile e il cancelliere è responsabile della conservazione degli atti depositativi.

Ad esso spetterà il quinto dei diritti relativi, mentre la rimanente parte sarà ripartita fra lui e gli altri impiegati che lo coadiuvano.

Anche questi diritti sono soggetti alle riduzione di cui all'articolo precedente.

SEZIONE II.

Del conservatore delle ipoteche.

Art. 158.

Le funzioni di conservatore delle ipoteche sono esercitate da un funzionario di cancelleria scelto dal Governatore fra quelli che prestano servizio presso l'ufficio del Giudice della Colonia o quello del Pubblico Ministero, udito il Giudice della Colonia.

Esse non potranno mai essere attribuite alla medesima persona che, a termine del precedente art. 155 esercita quelle di notaio.

Al funzionario predetto potrà essere assegnato a fine di anno, con decreto del Governatore, un compenso in proporzione ai proventi.

Anche questo compenso è soggetto alle riduzioni di cui agli articoli precedenti.

TITOLO XV.

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI.

Art. 159.

Presso l'ufficio del Giudice della Colonia è istituito un ruolo di amministratori giudiziari fra i quali sono scelti i curatori di fallimento a termini dell'art. 716 del Codice commerciale.

Gli amministratori giudiziari sono nominati con decreto del Governatore, sentito il Giudice della Colonia, fra gli avvocati e i procuratori, i laureati in legge, scienze economiche e commerciali, i ragionieri ed i cittadini italiani che siano in possesso di requisiti di particolare competenza in materia commerciale.

TITOLO XVI.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 160.

Nelle udienze i magistrati, gli avvocati e procuratori ed i cancellieri vestono la toga.

Art. 161.

Le udienze, escluse quelle dei capi indigeni, sono tenute in lingua italiana.

Qualora taluno degli assessori, delle parti e dei testimoni non conosca la lingua italiana è prescritto l'intervento del l'interprete.

Art. 162.

I giudizi in corso alla data di entrata in vigore del presente ordinamento, tranne quelli in stato di decisione, sono portati, nello stato in cui si trovano, a cognizione dell'autorità competente a norma dell'ordinamento medesimo.

Le prove però che siano in corso di esecuzione, a norma delle leggi anteriori, continuano ad essere raccolte secondo le leggi stesse.

Art. 163.

Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente ordinamento deve farsi ricorso alle leggi e regolamenti vigenti nel Regno per le singole materie, in quanto siano applicabili.

Art. 164.

Il presente ordinamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Colonia.

Art. 165.

Alle norme di esecuzione del presente ordinamento, sarà provveduto con apposito regolamento emanato dal Ministro delle Colonie di concerto con quello per le Finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1650.
Fusione dei ruoli degli ufficiali e guardiani idraulici e di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, con il quale sono stati approvati gli organici del personale degli ufficiali di bonifica e dei guardiani idraulici e di bonifica;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, con il quale sono stati approvati gli organici del personale degli ufficiali idraulici;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di far luogo alla fusione in unici ruoli del personale degli ufficiali idraulici e di bonifica e dei guardiani idraulici e di bonifica;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo degli ufficiali idraulici, approvato con R. decreto 1° febbraio 1932, n. 160, e quello degli ufficiali di bonifica, approvato con R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, sono fusi in un unico ruolo con la denominazione di « ruolo degli ufficiali idraulici ».

Vengono, parimenti, fusi con la denominazione di « ruolo dei guardiani idraulici » i due ruoli dei guardiani idraulici e di bonifica, approvato con R. decreto 12 giugno 1931, n, 915.

I posti di organico dei vari gradi del nuovo ruolo degli ufficiali idraulici sono determinati dalla somma dei posti assegnati attualmente ai vari gradi dei due ruoli originali secondo l'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Parimenti, i posti del nuovo ruolo dei guardiani idraulici sono determinati dalla somma dei posti attualmente assegnati ai singoli ruoli, come risulta dalla tabella stessa.

Art. 2.

La posizione di ogni impiegato, nei singoli gradi del nuovo ruolo, sarà determinata dalla data del decreto di promozione o di nomina al grado attuale; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina al grado precedente: e, a parità delle date di tutti i decreti, dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Analoghe norme saranno seguite nel far luogo alla fusione dei ruoli dei guardiani idraulici e di bonifica.

Art. 3.

Entro il 1° gennaio 1936-XIV il Ministro proponente è autorizzato a provvedere con decreto Ministeriale all'inquadramento dei nuovi ruoli risultanti dalle fusioni anzidette.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 364, foglio 76. — MANCINI.

Tabelle del personale idraulico.

UFFICIALI IDRAULICI.

Gruppo C.

Ufficiali idraulici capi (grado 9°)	N. 15
Primi ufficiali idraulici (grado 10°)	» 50
Ufficiali idraulici (grado 11°)	» 81
Ufficiali idraulici aggiunti (grado 12°) . .	» 142
Aiuto ufficiali idraulici (grado 13°) . . .	» 34
Totale . . .	N. 322

INCARICATI STABILI DI PUBBLICI SERVIZI.

Guardiani idraulici . . . . N. 1.037

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 5 settembre 1935-XIII, n. **1651.**

Costituzione di una Commissione per la revisione delle norme sulla condotta della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la condotta della guerra nei rapporti dei belligeranti e dei neutrali, ed i problemi ad essa connessi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per le colonie, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita, alla diretta dipendenza del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, una Commissione incaricata di procedere alla revisione delle vigenti norme legislative e regolamentari che disciplinano la condotta della guerra nei rapporti dei belligeranti e dei neutrali ed i problemi ad essa connessi e di formulare i disegni di legge, gli schemi di regolamento e di istruzioni che riterrà necessario siano adottati, riferendone al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2.

La Commissione è nominata con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed è composta di un presidente e di sedici membri, dei quali:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione suprema di difesa, dello Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e dei Ministeri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e delle comunicazioni;

b) quattro giuristi.

Il presidente ed i quattro giuristi sono scelti dal Capo del Governo.

Art. 3.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, su proposta del presidente della Commissione, sarà costituito l'ufficio di segreteria della Commissione stessa.

Art. 4.

Il presidente della Commissione può aggregare alla Commissione medesima, con suo provvedimento, persone particolarmente esperte, per lo studio di determinate questioni.

Art. 5.

Alle spese occorrenti pel funzionamento della Commissione sarà ulteriormente provveduto con apposito stanziamento sul bilancio del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 364, *foglio* 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. **1652.**

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Imola.

N. 1652. R. decreto 26 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo testo dello statuto organico per la Cassa di risparmio di Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 11 luglio 1935-XIII, n. **1653.**

Autorizzazione all'Esercito della Salvezza ad acquistare immobili in Torino.

N. 1653. R. decreto 11 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene accordata in via di sanatoria all'Esercito della Salvezza l'autorizzazione all'acquisto d'immobili in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. **1654.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Bergamo dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio.

N. 1654. R. decreto 26 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Bergamo dell'Istituto delle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio con Casa generalizia in Parigi, e viene autorizzato il trasferimento a favore della Casa anzidetta di immobili del complessivo approssimativo valore di L. 120.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1935 - *Anno XIII*

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. **1655.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Maria SS.ma del Rosario, in Ciambra Malpasso, frazione del comune di Monreale.

N. 1655. R. decreto 2 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 1° febbraio 1935 integrato col successivo 10 aprile 1935, relativo

alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di Maria SS.ma del Rosario in Ciambra Malpasso, frazione del comune di Monreale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 26 luglio 1935-XIII, n. 1656.
Nuovo ordinamento dell'Istituto di Guerra Marittima.

N. 1656. R. decreto 26 luglio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Ministro per la marina, viene stabilito il nuovo ordinamento dell'Istituto di Guerra Marittima.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII.
Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 dicembre 1929, n. 108, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre successivo, al registro n. 19 LL. PP., foglio n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 136 dell'11 giugno 1930, col quale venne approvato l'elenco delle acque pubbliche del territorio della provincia di Gorizia;

Visto l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, pubblicato, a norma di legge, col decreto Ministeriale 6 aprile 1934, n. 5000;

Visti gli atti della compiuta istruttoria, durante la quale non furono prodotte opposizioni;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 1° marzo 1935, col voto n. 372;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ed 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Lo stesso Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

RAZZA.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Gorizia.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
	2	3	4	5
1	Rio Repec e sorgente Repec	Rio Bela	Caporetto	Tutto il suo corso
2	Rio Tresilo - Sorgente Tresiglia	Rio Kozich	Id.	Id.
3	Fosso Kaberiscek	Rio Idria	Id.	Id.
4	Rio Caporetto	Id.	Id.	Id.
5	Rio Chiapovano	Sotterraneo	Chiapovano	Id.
6	Rio Poggio Chiapovano	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Fontefredda	Fiume Isonzo	Gorizia	Id.
8	Roiello dei Gorghi o Branco delle Fontane	Fiume Isonzo	Farra e Gradisca	Tutto il suo corso Sostituisce la Roia del Salet n. 1069
9	Ruscello Ribarska Grapa	Rio Canomlica	Idria	—
10	Rio Javornizza e sorgente Javornizza	Rio Canomlica	Id.	—
11	Sorgente Podrotea	F. Idria	Montenero d'Idria	—
12	Rio Suset e sorgente Suset	Ruscello Mocilnik	S. Vito di Vipacco	Fino al confine con la provincia di Trieste

Roma, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

(3102)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 10 settembre 1935-XIII.
Nomina del comm. Raffaello Castellani a membro della Corporazione dello spettacolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934 che costituisce la Corporazione dello spettacolo;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934 con il quale il dott. Paolo Giordani è nominato membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi,
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del comm. Raffaello Castellani a membro della Corporazione dello spettacolo quale rappresentante dei datori di lavoro per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi, in sostituzione del dott. Paolo Giordani, dimissionario;

Decreta:

Il comm. Raffaello Castellani è nominato membro del Consiglio della corporazione dello spettacolo in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese di gestione dei teatri e dei cinematografi in sostituzione del dott. Paolo Giordani.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3296)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa centrale federativa in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa centrale federativa in Reggio Calabria rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduto il telegramma del 13 settembre 1935-XIII di S. E. il Prefetto di Reggio Calabria;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa centrale federativa in Reggio Calabria è sciolto e il sig. avv. Antonino Strati è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3297)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Società agricola « Tavi » di Leonforte (Enna).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduto il telegramma 1° settembre 1935, n. 13252, con il quale S. E. il Prefetto di Enna fa presente che le attuali condizioni della Società cooperativa agricola « Tavi » di Leonforte rendono necessario lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Società agricola « Tavi » di Leonforte (Enna) è sciolto e il sig. rag. Giovanni De Feo fu Oreste è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3270)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto l'art. 8 *b*) del decreto Ministeriale 15 luglio 1935-XIII, recante il divieto di cacciare e catturare i picchi (verde, rosso maggiore, rosso mezzano, rosso minore e nero) le cincie e i luì di qualsiasi specie, il codibugnolo, il pendolino, il regolo, il fiorrancino, lo scricciolo, l'usignolo e il pettirosso;
Ritenuta la necessità di estendere il divieto di cui sopra a tutte le altre specie di uccelli, esclusi quelli nocivi di cui all'art. 4 del surricordato testo unico;

Decreta:

In provincia di Bolzano è vietata, fino a nuova disposizione, la caccia e la uccellagione, sotto qualsiasi forma e in ogni tempo, degli uccelli d'ogni specie, salvo quelli nocivi di cui all'art. 4 del testo unico, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Bolzano.

Roma, addì 12 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(3272)

DECRETO INTERMINISTERIALE 18 settembre 1935-XIII.
Norme per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari per l'anno scolastico 1935-36.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 7 gennaio 1929-VII, n. 5;
Visto il R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058;
Visti i decreti interministeriali 22 agosto 1930-VIII; 31 agosto 1931-IX; 6 settembre 1932-X; 30 agosto 1933-XI; 31 agosto 1934-XII, riguardanti le norme e le modalità per la stampa e per la vendita dei testi unici di Stato per le scuole elementari;
Riconosciuta la necessità di determinare le condizioni speciali di vendita dei detti testi unici di Stato per l'anno scolastico 1935-1936;
Su proposta del Provveditore generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1935-36 i testi in uso nelle classi 1ª e 2ª e quelli di insegnamenti vari, di 3ª, 4ª e 5ª, restano immutati.
Vengono modificati i libri di lettura di 4ª e di 5ª, viene sostituito il libro di lettura di 3ª classe ed istituito un nuovo libro di lettura per le alunne di classe 5ª.

Art. 2.

I prezzi dei libri di testo per l'anno scolastico 1935-36 sono fissati come appresso:
Sillabario L. 4;
Volume per la 2ª classe L. 4,70;
Volume di letture per la 3ª classe L. 6;
Volume di insegnamenti vari per la 3ª classe compreso il relativo atlantino L. 7;
Volume di letture per la 4ª classe L. 6;
Volume di insegnamenti vari per la 4ª classe compreso il relativo atlantino L. 11;
Volume di letture per le alunne della classe 5ª, L. 7;
Volume di letture per gli alunni della classe 5ª, L. 8;
Volume di insegnamenti vari per la classe 5ª compreso il relativo atlantino L. 11.

Art. 3.

Le Case editrici incaricate della vendita del libro di Stato debbono effettuare lo smercio dei volumi solo nelle provincie nelle quali svolgono la loro normale attività e che saranno indicate nella lettera di assegnazione dal Provveditorato generale, sentita la Federazione nazionale fascista degli industriali editori; a giudizio insindacabile del Provveditorato generale dovranno, se da questo richiesti, istituire dei depositi al fine di rendere più rapida possibile la consegna dei volumi. Il Ministero dell'educazione nazionale ed il Provveditorato generale dello Stato vigileranno perchè l'attività di vendita dei libri di Stato a mezzo delle filiali esistenti delle Case editrici assegnatarie sia contenuta entro i limiti tracciati dalle disposizioni e dagli accordi corporativi al riguardo.

Art. 4.

Le Case editrici sono tenute a pagare all'Istituto Poligrafico dello Stato il prezzo dei volumi messi a loro disposizione, depurato dello sconto, entro il 30 novembre 1935-XIV, ed a garanzia di tale obbligo debbono presentare apposita fideiussione bancaria rilasciata da Ente di gradimento dell'Istituto medesimo.
Per gli accrediti alle Case editrici accertati dall'Istituto Poligrafico prima del 30 novembre 1935-XIV nonchè per i versamenti delle somme eventualmente pagate prima del 30 novembre 1935-XIV è concesso un interesse del 5 % in ragione di anno.

Art. 5.

Il termine ultimo per l'impegno dei quantitativi dei volumi, e cioè quello stabilito dall'art. 8 del decreto interministeriale del 22 agosto 1930-VIII, è fissato al 15 ottobre 1935-XIII.

Art. 6.

Rimangono immutate le disposizioni contenute nei decreti interministeriali citati nella premessa al presente decreto in quanto non siano espressamente modificate dal medesimo.

Roma, addì 18 settembre 1935 - Anno XIII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3310)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1560, recante norme intese ad accelerare la definizione del servizio dei danni di guerra.

(3302)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, ha, in data 12 settembre 1935-XIII, rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, riguardante l'istituzione dello speciale diritto di licenza sulle merci la cui importazione nel Regno è subordinata a restrizioni.

(3303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 22 luglio 1935-XIII viene attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Teverola, provincia Napoli.

(3284)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 12
dal 16 al 30 giugno 1935 - Anno XIII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Frassinello Olivola	B	—	1
Avellino	Avellino	B	—	1
Bari	Monopoli	O	—	1
Id.	Noci	O	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Brindisi	Ostuni	E	1	—
Catania	Linguaglossa	B	—	1
Cosenza	Acquaformosa	O	—	2
Id.	Cerchiara di Calabria	B	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Catanzaro	Centrache	O	—	1
Foggia	Vico del Gargano	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Genova	Genova	B	1	—
Lecce	Cannole	O	—	3
Milano	Mairago	B	—	1
Nuoro	Oliena	O	—	1
Id.	Orosei	B	—	1
Palermo	San Mauro Castelver.	O	—	1
Id.	Terrasini Favarotta	B	—	1
Pavia	Casatisma	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Potenza	Corleto Perticara	O	1	—
Reggio di Calabria	Motta San Giovanni	B	1	—
Id.	Taurianova	B	—	1
Rieti	Orvinio	B	—	1
Salerno	Cava de' Tirreni	B	—	1
Sassari	Terranova Pausania	O	—	9
Taranto	Castellaneta	O	—	2
Id.	Palagianello	O	—	1
Terni	Amelia	O	—	1
			4	42
	Carbonchio sintomatico.			
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Grosseto	Manciano	B	1	—
Nuoro	Orosei	B	—	1
Udine	Reana del Roiale	B	—	1
			1	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Borgoratto Alessan.	B	—	1
Id.	Bosco Marengo	B	3	—
Id.	Arquata Scrivia	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	4	—
Id.	Casal Cermelli	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Casalnocetto	B	1	—
Id.	Cascine	B	—	1
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	1
Id.	Frascaro	B	—	1
Id.	Gamalero	B	—	1
Id.	Masio	B	1	1
Id.	Murisengo	B	2	—
Id.	Odalengo Grande	B	2	—
Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	San Salvatore Monf.	B	—	3
Id.	Sezzadio	B	—	1
Id.	Tortona	B	—	3
Id.	Viguzzolo	B	1	—
Aosta	Agliè	B	1	1
Id.	Aosta	B	—	1
Id.	Arvier	B	4	—
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	Bollengo	B	4	1
Id.	Brusson	B	—	1
Id.	Caluso	B	2	1
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	—	5
Id.	Ivrea	B	8	2
Id.	Id.	BS	—	1
Id.	La Thuile	B	—	3
Id.	Locana	B	3	5
Id.	Id.	O	1	4
Id.	Id.	BO	—	1
Id.	Id.	BC	—	1
Id.	Noasca	B	—	3
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Pratiglione	B	—	2
Id.	Pré-Saint-Didier	B	—	5
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	BO	—	1
Id.	Id.	OC	—	1
Id.	Ribordone	O	1	—
Id.	San Giorgio Canav.	B	—	1
Id.	Settimo Tavagnasco	O	—	1
Id.	Valdigna d'Aosta	B	—	3
Id.	Villanova Baltea	BO	—	1
Id.	Vische	B	1	2
Asti	Asti	B	5	3
Id.	Bezzano di S. Pietro	B	1	—
Id.	Bubbio	B	1	—
Id.	Buttigliera d'Asti	B	2	1
Id.	Castelnuovo don B.	B	3	4
Id.	Castell'Alfero	B	—	1
Id.	Chiusano d'Asti	B	1	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	2
Id.	Frinco	B	1	—
Id.	Passerano Marmorito	B	1	—
Id.	Pica	B	4	—
Id.	Refrancore	B	1	—
Id.	Robella	B	2	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	—	1
Id.	San Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	Tonco	B	—	1
Id.	Villanova d'Asti	B	1	1
Id.	Valfenera	B	—	2
Bergamo	Ardesio	BOS	4	5
Id.	Brianzi	B	—	3
Id.	Calvenzano	B	—	3
Id.	Canonica d'Adda	B	—	1
Id.	Castione della Pres.	B	—	3
Id.	Centrisola	B	—	6
Id.	Cerete	B	—	2
Id.	Cividate al Piano	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Bergamo	Costa Volpino	B	—	1
Id.	Foppolo	B	—	2
Id.	Fornovo di San Gio.	B	—	1
Id.	Isola di Fondra	B	—	4
Id.	Palosco	B	—	5
Id.	Parre	O	—	1
Id.	Rogno	B	—	1
Id.	San Giov. Bianco	B	—	2
Id.	Schilpario	B	—	1
Id.	Valleve	B	—	7
Bologna	San Giorgio di Piano	B	—	1
Brescia	Bagolino	B	—	21
Id.	Bienno	B	—	4
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Borno	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	2
Id.	Breno	B	—	6
Id.	Capo di Ponte	B	—	2
Id.	Castenedolo	B	—	3
Id.	Edolo	B	—	3
Id.	Esine	B	—	2
Id.	Manerbio	B	—	1
Id.	Offlaga	B	—	8
Id.	Orzinuovi	B	—	4
Id.	Paisco Loveno	B	—	3
Id.	Pedergnaga Oriano	B	—	4
Id.	Pisogne	B	—	1
Id.	Pian d'Artogne	B	—	3
Id.	Pompiano	B	—	3
Id.	Poncarale Flero	B	—	3
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	6
Id.	Verolanuova	B	—	9
Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Vione	O	—	1
Id.	Visano	B	—	2
Como	Alzate Brianza	B	2	1
Id.	Barzanò	B	10	3
Id.	Barzio	B	—	1
Id.	Civate	B	—	1
Id.	Cortenova	B	—	1
Id.	Costa Masnaga	B	—	2
Id.	Cremeno	B	2	1
Id.	Erba	B	3	1
Id.	Fino Mornasco	B	3	—
Id.	Introbio	B	1	7
Id.	Inverigo	B	5	1
Id.	Lambrugo	B	—	3
Id.	Lurago d'Erba	B	—	5
Id.	Mariano Comense	B	—	2
Id.	Merone	B	—	7
Id.	Monguzzo	B	—	1
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Nibionno	B	—	1
Id.	Pasturo	B	—	4
Id.	Primaluna	B	—	6
Id.	Rogeno	B		1
Id.	Seprio	B	18	1
Id.	Vendrogno	B	—	1
Cremona	Bonemerse	B	1	—
Id.	Cà d'Andrea	B	2	1
Id.	Cappella de' Picenar.	B	1	4
Id.	Casaletto Vaprio	B	—	1
Id.	Casteldidone	B	—	1
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Cella Dati	B	1	2
Id.	Cicognolo	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	1
Cremona	Crema	B	1	1
Id.	Cremona	B	2	5
Id.	Derovere	B	—	2
Id.	Dovera	B	—	1
Id.	Drizzona	B	2	1
Id.	Gerre de' Caprioli	B	2	3
Id.	Malagnino	B	6	—
Id.	Moscazzano	B	—	1
Id.	Palazzo Pignano	B	8	1
Id.	Pandino	B	9	6
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	—	2
Id.	Pieve S. Giacomo	B	3	3
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	1
Id.	S. Daniele Ripa Po	B	—	1
Id.	Scandolara Ravara	B	—	7
Id.	Sospiro	B	11	7
Id.	Spino d'Adda	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	2	3
Id.	Torre de' Picenardi	B	—	1
Id.	Vescovato	B	1	—
Id.	Voltido	B	2	1
Cuneo	Paesana	B	3	4
Id.	Peveragno	B	2	1
Id.	Pianfei	B	—	2
Id.	Priola	B	—	2
Id.	Polonghera	B	3	5
Id.	Revello	BO	5	6
Id.	Roccavione	B	6	3
Id.	Roccasparvera	B	—	2
Id.	Sampeyre	B	4	3
Id.	Savigliano	B	4	5
Id.	Saluzzo	B	7	4
Id.	Sambuco Pietraporzio	BO	2	2
Id.	Sant'Albano Stura	B	—	2
Id.	Sale delle Langhe	B	—	2
Id.	Salmour	B	—	2
Id.	Somano	B	—	2
Id.	Tarantasca	B	2	1
Id.	Tenda	B	—	5
Id.	Verzuolo	B	2	4
Id.	Vernante	BO	4	3
Id.	Vinadio	B	3	2
Id.	Villanova Solaro	BO	2	3
Id.	Viola	BO	—	2
Id.	Vottignasco	BO	3	2
Id.	Venasca	BO	—	3
Id.	Alba	BO	1	—
Id.	Barge	BO	4	2
Id.	Bagnolo Piemonte	BO	—	2
Id.	Barbaresco	BO	—	2
Id.	Bagnasco	BO	—	2
Id.	Beinezzo	BO	2	—
Id.	Bellino	B	2	3
Id.	Borgo San Dalmazzo	B	—	3
Id.	Briga Marittima	B	—	3
Id.	Busca	B	2	2
Id.	Casalgrasso	B	2	2
Id.	Castelmagno	BO	—	3
Id.	Casteldelfino	BO	3	2
Id.	Camerana	BO	2	2
Id.	Centallo	BO	2	2
Id.	Ceva	B	2	3
Id.	Chiusa di Pesio	B	2	1
Id.	Crissolo	BO	8	3
Id.	Cravanzana	B	2	—
Id.	Clavesana	B	—	4
Id.	Cortemilia	B	2	2

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Cuneo	Costigliole Saluzzo	B	—	3
Id.	Cossano Bello	B	—	2
Id.	Cuneo	B	4	2
Id.	Fossano	B	8	4
Id.	Frabosa Sottana	B	2	3
Id.	Farigliano	B	—	2
Id.	Frassino	B	—	4
Id.	Gaiola Moiola	B	—	3
Id.	Genola	B	3	2
Id.	Igliano	B	—	2
Id.	Lagnasco	B	—	3
Id.	Marene	B	4	2
Id.	Marmora	BO	3	2
Id.	Magliano Alpi	B	—	1
Id.	Melle	B	2	2
Id.	Mondovì	B	4	3
Id.	Moretta	B	2	2
Id.	Monesiglio	B	2	1
Id.	Murazzano	B	—	2
Id.	Montezemolo	B	—	2
Id.	Murello	B	—	3
Firenze	Fiesole	B	—	3
Id.	Firenze	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Genova	Arenzano	B	2	—
Id.	Borzonasca	B	13	—
Id.	Genova	B	4	—
Id.	Montoggio	B	1	—
Id.	Rezoaglio	B	8	—
Id.	Rovegno	B	1	—
Id.	Torriglia	B	2	—
Id.	Sant'Olcese	B	1	—
Imperia	Triora	B	1	—
Id.	Pigna	B	—	1
Id.	Castel Vittorio	B	—	1
Livorno	Livorno	B	1	—
Lucca	Barga	B	1	—
Mantova	Borgoforte	B	1	—
Id.	Marcaria	B	1	5
Id.	Rodigo	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	3
Id.	Bussero	B	—	1
Id.	Casalmaiocco	B	—	2
Id.	Casaletto Lodigiano	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	3
Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Corbetta	B	—	3
Id.	Cornate d'Adda	B	—	1
Id.	Correzzana	B	—	1
Id.	Gudo Visconti	B	—	2
Id.	Lazzate	B	—	1
Id.	Liscate	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	4
Id.	Magenta	B	—	2
Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Mulazzano	B	—	2
Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Pioltello	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	San Donato Milanese	B	—	1
Id.	S. Martino in Strada	B	—	1
Id.	Somaglia	B	—	1
Id.	Sordio	B	—	1
Id.	Trezzano sul Naviglio	B	—	1
Milano	Tribiano	B	—	1
Id.	Usmate Velate	B	—	1
Id.	Vermezzo	B	—	3
Id.	Vernate	B	—	2
Id.	Zelo Surrigone	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	2	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	4	—
Id.	Formigine	B	4	4
Id.	Fiumalbo	B	2	4
Id.	Id.	O	10	9
Id.	Frassinoro	B	8	6
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Lama Mocogno	B	6	8
Id.	Marano sul Panaro	B	22	4
Id.	Monfestino in Serra M	B	6	—
Id.	Montefiorino	B	13	46
Id.	Montese	B	2	1
Id.	Pavullo nel Frignano	B	—	5
Id.	Pievepelago	B	5	10
Id.	Id.	O	11	10
Id.	Riolunato	B	10	4
Id.	Id.	O	5	11
Id.	Soliera	B	2	—
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Spilamberto	B	5	2
Novara	Bellinzago Novarese	B	11	2
Id.	Novara	B	41	20
Id.	Beura-Cardezza	B	—	1
Id.	Borgomanero	B	2	2
Id.	Briona	B	4	3
Id.	Caltignaga	B	21	5
Id.	Cameri	B	3	16
Id.	Carpignano Sesia	B	26	12
Id.	Domodossola	B	—	1
Id.	Galliate	B	1	—
Id.	Garbagna Novarese	B	4	4
Id.	Granozzo con Montic.	B	2	—
Id.	Mergozzo	B	1	—
Id.	Momo	B	3	—
Id.	Nibbiola	B	1	4
Id.	Oleggio	B	—	3
Id.	Romentino	B	4	19
Id.	San Nazzaro Sesia	B	1	—
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	6	1
Id.	Stresa Borromeo	B	2	2
Id.	Trecate	B	—	1
Id.	Vaprio d'Agogna	B	1	1
Id.	Vespolate	B	6	4
Parma	Busseto	B	3	4
Id.	Felino	B	3	—
Id.	Fidenza	B	—	1
Id.	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	Polesine Parmense	B	2	5
Id.	Traversetolo	B	—	1
Id.	Vigatto	B	—	2
Id.	Zibello	B	—	2
Pavia	Arena Po	B	3	1
Id.	Belgioioso	B	1	2
Id.	Bereguardo	B	—	2
Id.	Borgo Priola	B	2	—
Id.	Bornasco	B	2	—
Id.	Borgoratto Mormorolo	B	—	1
Id.	Broni	B	—	1
Id.	Casanova Lonati	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	1
Id.	Certosa di Pavia	B	8	4
Id.	Codevilla	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Pavia	Confienza	B	1	—
Id.	Corteolona	B	4	5
Id.	Cura Carpignano	B	—	1
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Filighera	B	3	—
Id.	Garlasco	B	9	—
Id.	Genzone	B	1	—
Id.	Gerenzago	B	—	2
Id.	Giussago	B	3	—
Id.	Groppello Cairoli	B	1	—
Id.	Inverno	B	1	2
Id.	Landriano	B	3	2
Id.	Linarolo	B	1	—
Id.	Lomello	B	3	—
Id.	Marcignago	B	—	3
Id.	Mede	B	1	2
Id.	Mirab. ed Uniti di P.	B	—	1
Id.	Montalto Pavese	B	—	3
Id.	Montebello	B	1	—
Id.	Montu Beccaria	B	1	—
Id.	Nicorvo	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Pavia	B	—	1
Id.	Portalbera	B	1	—
Id.	Rocca de' Giorg.	B	1	—
Id.	Sannazzaro de' Burg.	B	—	1
Id.	S. Cristina e Bissone	B	—	2
Id.	Siziano	B	1	2
Id.	Torre Beretti e Cast.	B	—	1
Id.	Torrevecchia Pia	B	1	1
Id.	Verrua	B	—	1
Id.	Vidigulfo	B	1	2
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Villanterio	B	—	1
Id.	Voghera	B	4	—
Id.	Zinasco	B	1	1
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Besenzone	B	—	21
Id.	Borgonovo Val Tid.	B	—	2
Id.	Cadeo	B	5	36
Id.	Caorso	B	—	22
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	1
Id.	Castelvetro Piacent.	B	—	13
Id.	Cortemaggiore	B	—	17
Id.	Fiorenzuola d'Arda	B	—	15
Id.	Gazzola	B	1	3
Id.	Gossolengo	B	4	6
Id.	Gragnano Trebbiense	B	1	—
Id.	Monticelli d'Ongina	B	—	24
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	7	12
Id.	Pontenure	B	1	4
Id	Rottofreno	B	1	1
Id.	San Pietro in Gerro	B	—	17
Id.	Villanova sull'Arda	B	—	10
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	3	—
Id.	Casteln. ne' Monti	B	—	1
Id.	Castellarano	B	1	—
Id.	Cavriago	B	2	—
Id.	Gattatico	B	—	1
Id.	Montecchio Emilia	B	—	1
Id.	Toano	B	—	1
Savona	Savona	B	3	1
Torino	Ala di Stura	B	—	2
Id.	Baline	B	—	1
Id.	Bobbio Pellice	B	4	—
Id.	Borgone Susa	B	1	—
Torino	Bricherasio	B	1	—
Id.	Brusasco Cavagnola	B	1	—
Id.	Cantoira	B	1	—
Id.	Carignano	B	15	—
Id.	Carmagnola	B	6	—
Id.	Caselle Torinese	B	1	—
Id.	Cavour	B	—	1
Id.	Chivasso	B	3	—
Id.	Ciriè	B	—	3
Id.	Candove	B	—	1
Id.	Druent	B	1	—
Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Leynı	B	—	2
Id.	Lombardore	B	2	—
Id.	Mocchie	B	5	—
Id.	Moncalieri	B	5	—
Id.	Pancalieri	B	3	—
Id.	Pavarolo	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	2	—
Id.	Pinerolo	B	—	2
Id.	Piobesi Torinese	B	14	—
Id.	Poirino	B	—	4
Id.	Pralorno	B	—	1
Id.	Riva presso Chieri	B	—	1
Id.	S. Germano Canavese	B	—	2
Id.	S. Maurizio Canav.	B	2	—
Id.	S. Secondo di Piner.	B	—	1
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Usseglio	B	—	2
Trento	Pieve di Bono	BS	—	4
Id.	Pinzolo	BS	—	1
Varese	Cislago	B	2	—
Id.	Solbiate Arno e M.	B	1	—
Vercelli	Brusnengo	B	—	1
Id.	Boccioleto	B	—	1
Id.	Carcoforo	B	—	4
Id.	Crescentino	B	—	1
Id.	Fobello	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	1	3
Id.	Roasio	B	—	4
Id.	Santhià	B	—	1
			747	1104

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Avellino	Fontanarosa	S	—	2
Belluno	Belluno	S	1	—
Id.	Lozzo Cadore	S	1	—
Bolzano	Appiano	S	1	3
Id.	Bolzano	S	1	3
Id.	Castelbello Ciardes	S	1	—
Id.	Castelrotto	S	2	—
Id.	Chiusa	S	1	—
Id.	Fie	S	2	—
Id.	Silandro	S	—	1
Brescia	Manerba	S	—	1
Campobasso	Castel S. Vincenzo	S	—	2
Id.	Castropignano	S	—	1
Cosenza	Luzzi	S	1	—
Id.	Rose	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Laurana	S	—	16
Gorizia	Circhina	S	—	1
Id.	Gorizia	S	—	2
Id.	Vipacco	S	7	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Modena	Ravarino	S	—	1
Padova	Carceri	S	1	—
Parma	Langhirano	S	—	1
Id.	Noceto	S	2	—
Pola	Rovigno	S	—	2
Potenza	Avigliano	S	—	1
Salerno	Contursi	S	1	—
Sondrio	Berbenno	S	—	1
Teramo	Ancarano	S	—	1
Id.	Controguerra	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Termeno	S	—	1
Id.	Vigo di Fassa	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Treviso	Casier	S	1	—
Trieste	Trieste	S	—	1
Udine	Coseano	S	1	—
Id.	Tolmezzo	S	1	—
Venezia	Grisolera	S	—	1
Vercelli	Bianzè	S	—	1
Id.	Caresanablot	S	—	3
Verona	Caprino Veronese	S	—	1
Vicenza	Malò	S	—	2
			25	58
	Peste e setticemia dei suini.			
Alessandria	Alessandria	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	3	—
Id.	S. Giovanni Valdarno	S	—	1
Avellino	Volturara Irpina	S	—	1
Id.	Lioni	S	—	2
Id.	Montella	S	2	—
Bologna	Borgo Panigale	S	—	1
Id.	Bologna	S	2	—
Bolzano	Caldaro	S	1	—
Id.	Lagundo	S	—	1
Id.	Laives	S	—	1
Id.	Campo Tures	S	—	1
Id.	Laion	S	1	—
Brescia	Bagnolo Mella	S	—	1
Id.	Castenedolo	S	—	1
Campobasso	Matrice	S	—	3
Cosenza	Rogiano Gravina	S	1	—
Cremona	Rivarolo del Re	S	1	—
Firenze	Firenze	S	1	—
Foggia	Orsara di Puglia	S	—	1
Frosinone	Sant'Elia Fiumerap.	S	—	15
Genova	Sant'Olcese	S	1	—
Id.	Torriglia	S	1	—
Grosseto	Civitella Paganico	S	3	—
Lecce	Lecce	S	—	1
Lucca	Viareggio	S	1	—
Mantova	Redondesco	S	—	1
Modena	Carpi	S	1	—
Id.	Formigine	S	1	—
Id.	Pavullo nel Frign.	S	—	1
Id.	Vignola	S	—	1
Novara	Novara	S	1	—
Padova	Fontaniva	S	1	—
Palermo	Marineo	S	—	90
Parma	Fidenza	S	—	1
Id.	Salsomaggiore	S	—	1
Id.	Traversetolo	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Reggio nell'Emilia	Albinea	S	1	—
Id.	Bibbiano	S	1	—
Id.	Campegine	S	—	1
Id.	Correggio	S	1	—
Id.	Gualtieri	S	2	1
Id.	Guastalla	S	2	—
Id.	Novellara	S	2	2
Id.	Poviglio	S	1	—
Id.	Reggio nell'Emilia	S	2	—
Id.	Sant'Ilario d'Enza	S	—	3
Id.	Scandiano	S	1	—
Id.	Villa Minozzo	S	1	—
Rieti	Forano	S	1	—
Roma	Roma	S	3	—
Id.	Id.	S	1	—
Rovigo	Calto	S	1	—
Salerno	Postiglione	S	2	2
Siena	Asciano	S	7	—
Id.	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Casteln. Berardenga	S	7	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Montepulciano	S	2	3
Id.	Rapolano	S	1	1
Id.	Sinalunga	S	5	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Id.	S. Giovanni d'Asso	S	—	1
Id.	Torrita di Siena	S	2	—
Id.	Trequanda	S	1	—
Teramo	Teramo	S	—	2
Trento	Mori	S	—	1
Treviso	Casale sul Sile	S	—	2
Trieste	Trieste	S	2	—
Venezia	Mira	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	1	—
Viterbo	Civitella d'Agliano	S	—	—
Vicenza	Camisano Vicentino	S	—	1
Id.	Castelgomberto	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	1
			78	149
	Morva.			
Brescia	Verolanuova	E	—	1
Lecce	Maglie	E	—	1
Id.	Sogliano Cavour	E	—	1
Ravenna	Cervia	E	1	—
			1	3
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Sciacca	E	8	—
Avellino	Cervinara	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	1
Id.	Pratola Serra	E	1	—
Id	Roccabascerana	E	—	1
Bari	Ruvo di Puglia	E	1	—
Belluno	Feltre	E	1	—
Forlì	Cesena	E	1	—
Imperia	Imperia	E	1	—
Messina	Messina	E	4	—
Palermo	Altavilla Milicia	E	—	1
Id.	Bisacquino	E	1	—
Id.	Marineo	E	10	1
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Angri	E	1	—

Segue: Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Salerno	Cava de' Tirreni	E	1	3
Id.	Eboli	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	—	2
Id.	Salerno	E	2	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Trapani	Calatafimi	E	2	—
Id.	Castellammare del G.	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
Id.	Udine	E	1	—
			44	10

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Cn	—	3
Id.	Iesi	Cn	—	2
Id.	San Marcello	Cn	—	1
Avellino	Villanova del Battista	Cn	—	1
Foggia	Deliceto	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	1	1
Lecce	Galatina	Cn	—	2
Id.	Lecce	Cn	—	3
Id.	Lequile	Cn	—	1
Padova	Albano Terme	Cn	—	1
Pesaro e Urbino	Pesaro	Cn	—	1
Salerno	Battipaglia	Cn	—	2
Id.	Campagna	Cn	—	1
Siracusa	Augusta	Cn	—	1
Viterbo	Capranica	Cn	1	—
			2	21

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Celano	O	75	—
Id.	Fossa	O	15	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Conza della Campan.	O	1	—
Bolzano	Sarentino	O	1	—
Campobasso	Gallo	O	2	1
Id.	Pietrabbondante	O	8	—
Id.	Venafro	O	4	—
Forlì	Rimini	O	1	—
Frosinone	Acquafondata	O	17	—
Grosseto	Scansano	O	1	—
Matera	Miglionico	E	—	3
Perugia	Foligno	O	2	—
Id.	Perugia	O	3	—
Id.	Preci	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Roma	Roma	O	3	—
Terni	Calvi dell'Umbria	O	1	—
Id.	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Canino	O	1	—
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Valentano	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			149	4

Agalassia contagiosa delle pecore e capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Catania	Militello in Val di C.	O	1	—
Pesaro e Urbino	Sant'Agata Feltria	O	—	1
Potenza	Senise	O cap	1	—
Id.	Muro Lucano	O cap	—	1
Rieti	Casaprota	cap	1	—
Siena	Radicondoli	O cap	1	—
Viterbo	Ischia di Castro	O cap	1	—
			5	2

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Ancona	Fabriano	B	—	1
Id.	Ostravetere	B	—	1
Id.	Sassoferrato	B	—	4
Belluno	Belluno	B	1	—
Id.	Danta	B	—	2
Id.	Lorenzaco	B	—	1
Id.	S. Stefano di Cadore	B	—	1
Bologna	Casalecchio sul Reno	B	1	—
Id.	Galliera	B	1	—
Id.	Budrio	B	2	—
Id.	Calderara di Reno	B	4	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	—	3
Id.	Granarolo	B	2	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Lucca	Pietrasanta	O	1	—
Mantova	Asola	B	1	—
Id.	Gazzuolo	B	2	—
Id.	Marcaria	B	3	1
Id.	Suzzara	B	2	—
Modena	Formigine	B	1	—
Novara	Novara	B	6	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Macugnaga	B	1	—
Id	Vanzone San Carlo	B	1	—
Perugia	Bettona	B	3	—
Pistoia	Monsummano	B	1	—
Id.	S. Marcello Pistoiese	B	3	—
Roma	Roma	B	16	—
Trento	Folgaria	B	—	4
Treviso	Conegliano	B	1	—
Id.	Paese	B	—	1
Id.	Trevignano	B	—	1
Udine	Sacile	B	1	—
Varese	Bisuschie	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	3	—
Id.	Chioggia	B	—	1
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
			68	21

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B	—	1
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Corato	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Tubercolosi bovina.*				
Bolzano	Castelbello Ciardes	B	1	—
Id.	San Genesio	B	1	—
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Pisa	Pisa	B	—	1
Roma	Roma	B	1	—
Zara	Zara	B	—	1
			12	4
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Comunanza del Littor	B	3	1
Id.	Fermo	B	—	3
Id.	Montefalcone Appenn.	B	—	1
Id.	Montefortino	B	1	1
Padova	Este	B	—	2
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
Teramo	Ancarano	B	—	1
Id.	Teramo	B	—	2
Verona	Sorgà	B	—	1
			6	12
Influenza del cavallo.				
Belluno	Feltre	C	1	—
Genova	Genova	C	1	—
Novara	Vicolungo	C	—	1
			2	1
Difterite aviaria.				
Caltanissetta	Caltanissetta	P	—	1
Colera dei polli.				
Alessandria	Masio	P	1	—
Ancona	Iesi	P	—	1
Avellino	Calitri	P	10	—
Id.	Castelvetere di Calore	P	10	—
Id.	Montemarano	P	3	—
Potenza	Potenza	P	—	1
Id.	Balvano	P	1	1
Salerno	Montesano sulla Mar.	P	4	—
Id.	Padula	P	12	2
Id.	Valva	P	—	1
			41	6

(3169)

RIEPILOGO

dal 16 al 30 giugno 1935-XIII - N. 12.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	24	33	46
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	27	435	1851
Mal rossino dei suini	24	45	83
Peste e setticemia dei suini	36	75	227
Morva	3	4	4
Farcino criptococcico	12	27	54
Rabbia	10	15	23
Rogna	13	27	153
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	7	7
Aborto epizootico	15	42	89
Tubercolosi bovina	7	12	16
Diarrea dei vitelli	5	9	18
Influenza del cavallo	3	3	3
Difterite aviaria	1	1	1
Colera dei polli	5	10	47

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 197.

Media dei cambi e dei titoli

del 16 settembre 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,275
Inghilterra (Sterlina)	60,75
Francia (Franco)	80,75
Svizzera (Franco)	399 —
Argentina (Peso carta)	3,31
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,23
Cecoslovacchia (Corona)	50,77
Danimarca (Corona)	2,7125
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2781
Polonia (Zloty)	231,50
Spagna (Peseta)	167,72
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,275
Id. 3,50 % (1902)	67,875
Id. 3 % lordo	52,125
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	68,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	81,35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94 —
Id. id. 5 % id. 1941	93,95
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83,40
Id id. 4 % id. 15 dicembre 1943	83,55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198.

Media dei cambi e dei titoli

del 17 settembre 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,275
Inghilterra (Sterlina)	60,75
Francia (Franco)	80,75
Svizzera (Franco)	399 —
Argentina (Peso carta)	3,31
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,23
Cecoslovacchia (Corona)	50,75
Danimarca (Corona)	2,7125
Germania (Reichsmark)	4,9213
Grecia (Dracma)	11,50
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,2781
Polonia (Zloty)	231,50
Spagna (Peseta)	167,72
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	70,525
Id. 3,50 % (1902)	67,375
Id. 3 % lordo	52,075
Prestito redimibile 3,50 % 1934	68 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	80 —
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	94,275
Id. id. 5 % id. 1941	94,175
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	83,30
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	83,45

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Elenco n. 11 dei trasferimenti di privative industriali registrati nel 1935.

N. 12488, trascritto il 26 marzo 1931.
Trasferimento totale dalla Robert Bosch A. G., a Stoccarda, alla Siemens & Halske A. G., a Berlin-Siemensstadt, della privativa industriale n. 283735 reg. gen.; con decorrenza dall'11 novembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Impianti di pompe per combustibile per motore Diesel a più cilindri ».
(Atto di cessione del 17 febbraio 1931, registrato il 20 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33359, vol. 515, atti privati).

N. 12489, trascritto il 26 marzo 1931.
Trasferimento totale dall'Associated Lead Manufactures Ltd., a Londra, alla Goodlass Vall & Lead Industries Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 276975 reg. gen.; con decorrenza dal 29 dicembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Sistema ed apparecchio per la separazione ed eventuale classificazione di sostanze in sospensione in fluidi ».
(Atto di cessione del 30 gennaio 1931, registrato il 21 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33435, vol. 515, atti privati).

N. 12490, trascritto il 26 marzo 1931.
Trasferimento totale da Musselman Alvin Jay, a Cuyahoga Falls, Ohio, alla The Goodyear Tire & Rubber Company, ad Akron, Ohio (S.U.A.), della privativa industriale n. 281559 reg. gen.; con decorrenza dal 2 settembre 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Ruota per pneumatici e sistema di fabbricazione relativo ».
(Atto di cessione del 7 febbraio 1931, registrato il 13 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 32775, vol. 515, atti privati).

N. 12491, trascritto il 31 marzo 1931.
Trasferimento totale da im Schlaa Friedrich, a Iserlohn (Germania), alla Società Anonima Fabbriche Riunite Way-Assauto, ad Asti, della privativa industriale n. 276748 reg. gen.; con decorrenza dall'11 febbraio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Metodo e dispositivo per la preparazione di elementi sagomati rotondi, perforati e cavi ».
(Atto di cessione dell'11 luglio 1930, registrato il 5 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 31897, vol. 515, atti privati).

N. 12492, trascritto il 4 maggio 1931.
Trasferimento totale da Pogioli Vittorio, a Milano, a Parravicini Giuseppe, a Milano, della privativa industriale n. 297456 reg. gen.; con decorrenza dal 10 marzo 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di chiusura con garanzia contro l'introduzione abusiva di sostanze nei recipienti destinati a contenere liquidi, specialmente latte ».
(Atto di cessione del 25 aprile 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2157, vol. 3348, atti privati).

N. 12493, trascritto il 4 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Polygraphika G. m. b. H., a Berlin-Friedenau, alla Maschinenfabrik Augsburg-Nurnberg A. G., ad Asburgo, della privativa industriale n. 295595 reg. gen., con decorrenza dal 24 gennaio 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Macchina per rigare e stampare intestazioni ».
(Atto di cessione del 10 marzo 1931, registrato il 2 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26697, vol. 420, atti privati).

N. 12494, trascritto l'11 aprile 1931.
Trasferimento totale da Verneuil Egisthe, a Neully-sur-Seine (Francia), a Rateau Alexis Jean Auguste, a Parigi, della privativa industriale n. 293753 reg. gen.; con decorrenza dal 13 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo atto a facilitare l'avviamento dei motori a scoppio ».
(Atto di cessione del 23 novembre 1930, registrato il 7 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15823, vol. 378, atti privati).

N. 12495, trascritto l'11 aprile 1931.
Trasferimento totale da Buess Wilhelm, ad Hannover, a Volker Karl, ad Hannover, della privativa industriale n. 262311 reg. gen.; con decorrenza dal 27 agosto 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Forno da fusione rotativo che può servire nello stesso tempo per la raffinazione del materiale da fondere ».
(Atto di cessione del 30 marzo 1931, registrato il 9 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27468, vol. 420, atti privati).

N. 12496, trascritto il 16 aprile 1931.
Trasferimento totale da Ruml Bohuslav & Ruml Frantisek, a Platenice (Cecoslovacchia), alla Betonröhren R. T. Aktiengesellschaft, a Lussemburgo, della privativa industriale n. 271515 reg. gen.; con decorrenza dal 7 agosto 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nella produzione di tubi di cemento armato ».
(Atto di cessione del 23 agosto 1930, registrato il 2 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 26701, vol. 420, atti privati).

N. 12497, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale da Blasi Enrico, a Roma, alla ditta Macchi Francesco, a Santo Stefano Gallarate, della privativa industriale n. 254167 reg. gen.; con decorrenza dal 1º febbraio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Bilancia semiautomatica tipo Béranger combinata con gioco pendolare, di qualsiasi portata ».
(Atto di cessione dell'11 aprile 1931, registrato l'11 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27540, vol. 420, atti privati).

N. 12498, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale da Barthelemy Henri Louis, a Rome, Georgia (S.U.A.), alla « Châtillon » Soc. An. Italiana per la Seta Artificiale, a Milano, della privativa industriale n. 289459 reg. gen.; con decorrenza dal 5 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione dell'acetato di cellulosa ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1931, registrato il 13 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27664, vol. 421, atti privati).

N. 12499, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale da Barthelemy Henry Louis a Rome, Georgia (S.U.A.), alla « Chatillon » Soc. An. Italiana per la seta artificiale, a Milano, della privativa industriale n. 293835 reg. gen.; con decorrenza dal 15 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di filatura a secco della seta artificiale a fili cavi con lucentezza attenuata ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1931, registrato il 13 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 27664, vol. 421, atti privati).

N. 12500, trascritto il 23 aprile 1931.
Trasferimento totale da Speer James Ramsey e Moyer Fredellia Hughes, a Trappe, Maryland, alla Sheet e Tinplate Patented Processes, Inc. costituita secondo le leggi del Delaware, a Pittsburgh, Pa, della privativa industriale n. 293961 reg. gen.; con decorrenza dal 22 novembre 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamento nei metodi e negli apparecchi di laminazione di fogli metallici ».
(Atto di cessione del 16 febbraio 1931, registrato il 18 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28288, vol. 421, atti privati).

N. 12501, trascritto il 23 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Vereinigte Chemische Werke A. G., a Charlottenburg (Germania), a Lüdecke Karl, a Berlin-Dahlem, della privativa industriale n. 261446 reg. gen.; con decorrenza dal 21 giugno 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione della glicerina dallo zucchero mediante fermentazione in un mezzo alcalino ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1931, registrato il 25 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 25958, vol. 420, atti privati).

N. 12502, trascritto il 23 aprile 1931.
Trasferimento totale da Wallace Edwin Corby, a Wesy Newton, Mass., alla Warren Brothers Company, a Cambridge, della privativa industriale n. 280409 reg. gen.; con decorrenza dal 26 giugno 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Composto bituminoso per pavimentazioni e metodo per prepararlo ».
(Atto di cessione del 5 marzo 1931, registrato il 15 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28040, vol. 421, atti privati).

N. 12503, trascritto il 1º aprile 1931.
Trasferimento totale da Plassmann Josef, a Duisburg (Germania), a Besta Adalbert, a Freital-Dresda (Germania), della privativa industriale n. 253884 reg. gen.; con decorrenza dal 6 novembre 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento di distillazione a bassa temperatura ed essiccazione di combustibili ».
(Atto di cessione del 20 gennaio 1931, registrato il 3 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 60679, vol. 3356, atti privati).

N. 12504, trascritto il 14 aprile 1931.
Trasferimento totale da Angelo Sormani, Caorsi Giovanni, a Milano, a Caorsi Giovanni, a Milano, della privativa industriale numero 250116 reg. gen.; con decorrenza dal 26 giugno 1926, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli essiccatoi per cereali, a piani ribaltabili ».
(Atto di cessione del 7 aprile 1931, registrato il 13 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2043, vol. 3348, atti privati).

N. 12505, trascritto il 14 aprile 1931.
Trasferimento totale da Angelo Sormani e Caorsi Giovanni, a Milano, a Caorsi Giovanni, a Milano, della privativa industriale n. 255702 reg. gen.; con decorrenza dal 18 gennaio 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Nuovo dispositivo per il comando automatico degli essiccatoi da cereali a piani ribaltabili ».
(Atto di cessione del 7 aprile 1931, registrato il 13 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 2043, vol. 3348, atti privati).

N. 12506, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., a Vienna, alla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 257059 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di prodotti di condensazione di fenolo-formaldeide ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1930, registrato il 10 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15538, vol. 415, atti privati).

N. 12507, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., a Vienna, alla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 276273 reg. gen.; con decorrenza dal 25 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la produzione di masse artificiali pressabili partendo dalla urea, dalla tiurea, o da derivati di carbonidi con aldeidi e loro polimeri, in particolare formaldeidi ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1930, registrato il 10 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15538, vol. 415, atti privati).

N. 12508, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., a Vienna, alla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 279927 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di prodotti di condensazione ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1930, registrato il 10 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15538, vol. 415, atti privati).

N. 12509, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., a Vienna, alla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran

Bretagna), della privativa industriale n. 285775 reg. gen.; con decorrenza dal 30 agosto 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per la fabbricazione di prodotti di condensazione con impiego di carbamidi, tiocarbamidi, loro derivati o miscela di queste sostanze e aldeidi ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1930, registrato il 10 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15538, vol. 415, atti privati).

N. 12510, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Kunstharzfabrik Dr. Fritz Pollak G. m. b. H., a Vienna, alla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 269538 reg. gen.; con decorrenza dal 19 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di fabbricazione dei prodotti di condensazione del fenolo e della formaldeide ».
(Atto di cessione del 29 gennaio 1930, registrato il 10 dicembre 1930 all'ufficio demaniale di Roma, n. 15538, vol. 415, atti privati).

N. 12511, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale da Uhlmann Alfred, a Berlin, Steglitz (Germania), alla Aktis Aktiengesellschaft, a Schaffausen (Svizzera), della privativa industriale n. 265715 reg. gen.; con decorrenza dal 29 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo e relativo apparecchio per la produzione di idrocarburi da carbonio ed idrogeno ».
(Atto di cessione del 26 febbraio 1931, registrato il 15 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Milano, n. 83886, vol. 3366, atti privati).

N. 12512, trascritto il 25 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), alla Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A. G., a Colonia, della privativa industriale n. 269538 reg. gen.; con decorrenza dal 19 maggio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nei processi di fabbricazione dei prodotti di condensazione del fenolo e della formaldeide »
(Atto di cessione del 17 febbraio 1931, registrato il 22 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28781, vol. 421, atti privati).

N. 12513, trascritto il 25 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), alla Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A. G., a Colonia, della privativa industriale n. 257059 reg. gen.; con decorrenza dal 16 marzo 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di prodotti di condensazione di fenolo-formaldeide ».
(Atto di cessione del 17 febbraio 1931, registrato il 22 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28781, vol. 421, atti privati).

N. 12514, trascritto il 25 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Pollopas Limited, a Nottingham (Gran Bretagna), alla Rheinisch-Westfälische Sprengstoff A. G., a Colonia, della privativa industriale n. 279927 reg. gen.; con decorrenza dal 31 maggio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di preparazione di prodotti di condensazione ».
(Atto di cessione del 17 febbraio 1931, registrato il 22 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 28781, vol. 421, atti privati).

N. 12515, trascritto il 3 aprile 1931.
Trasferimento totale da Kaumagraph Company, a Borough of Manhattan N. Y., alla British Kaumagraph Transfers Ltd., a Glasgow (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 229647 reg. gen., vol. 594, n. 94 reg. att., con decorrenza dal 15 aprile 1924, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti negli inchiostri trasportatori indelebili per marcare la biancheria e i tessuti in genere ».
(Atto di cessione dell'8 febbraio 1931, registrato il 28 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 34100, vol. 515, atti privati).

N. 12516, trascritto l'8 aprile 1931.
Trasferimento totale da Burn John Fauldér & Lancaster John Stuart, a Leamington, Spa (Gran Bretagna), alla Winget Limited, a Warwick (Gran Bretagna), della privativa industriale n. 260299 reg. gen.; con decorrenza dal 12 luglio 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti nelle impastatrici rotanti ».
(Atto di cessione del 12 gennaio 1931, registrato il 24 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 33694, vol. 515, atti privati).

N. 12517, trascritto il 14 aprile 1931.
Licenza d'uso da Carter Benjamin Charles, a Farnham, Surrey (Gran Bretagna), alla S Smith & Sons (Motor Accessories) Limited, a Cricklewood, della privativa industriale n. 273400 reg. gen.; con decorrenza dal 27 ottobre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Perfezionamenti riguardanti separatori centrifughi e refrigeratori ».
(Concessione del 13 ottobre 1930, registrato il 14 novembre 1930 all'ufficio demaniale di Torino, n. 17429, vol. 513, atti privati).

N. 12518, trascritto il 17 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla Mag Maschinenfabrik A. G. Geisligen, a Geisligen, Steige (Germania), alla Schnellpressenfabrik A. G. Heidelberg, a Heidelberg, della privativa industriale n. 273706 reg. gen.; con decorrenza dal 7 novembre 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Impianti di macinazione per grano »
(Fusione di società come da dichiarazione del 10 febbraio 1931, registrato il 10 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Torino, n. 35329, vol. 516, atti privati).

N. 12519, trascritto il 29 aprile 1931.
Trasferimento totale dalla ditta Giovanni Zanzi, ad Ivrea (Aosta), a Ravera Enrico, ad Ivrea (Aosta), della privativa industriale numero 268904 reg. gen.; con decorrenza dal 4 aprile 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Valvole per motori a scoppio con gambo costituito di materiale diverso da quello della testa ed incastrato in quest'ultima, e procedimento per la sua fabbricazione ».
(Atto di cessione del 24 marzo 1931, registrato il 27 marzo 1931 all'ufficio demaniale di Ivrea, n. 1780, atti pubblici).

N. 12520, trascritto il 29 aprile 1931.
Trasferimento totale da Curti Bruno e Bianchi Bruno, a Firenze, a Bianchi Bruno, a Firenze, della privativa industriale numero 288007 reg. gen.; con decorrenza dall'11 marzo 1930 per l'invenzione dal titolo:
« Segnalatore di direzione per automobili e simili ».
(Atto di cessione dell'8 aprile 1931, registrato l'11 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 23554, vol. 545, atti privati).

N. 12521, trascritto l'8 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Neufeldt & Kuhnke Betriebsgesellschaft m. b. H., a Kiel (Germania), a Schumacher Ernst, a Kiel (Germania), della privativa industriale n. 270574 reg. gen.; con decorrenza dal 23 giugno 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per accertare, registrare e predeterminare la posizione relativa di due o più corpi in movimento ».
(Atto di cessione del 30 dicembre 1930, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 14514, vol. 379, atti privati).

N. 12522, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da de Monge Gérard, a Liegi, alla Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Sesto San Giovanni (Milano), della privativa industriale n. 265530 reg. gen.; con decorrenza dal 30 dicembre 1927, per l'invenzione dal titolo:
« Comando a distanza mediante pressione di fluido ».
(Atto di cessione del 4 dicembre 1930, registrato il 26 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23504, vol. 419, atti privati).

N. 12523, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da de Monge Gérard, a Liegi, alla Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Sesto San Giovanni (Milano), della privativa industriale n. 278[illegible] reg. gen.; con decorrenza dal 22 aprile 1929, per l'invenzione dal titolo:

« Sistema di trasmissione di movimento adatto specialmente per il comando di freni ».
(Atto di cessione del 4 dicembre 1930, registrato il 26 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23504, vol. 419, atti privati).

N. 12524, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da de Monge Gérard, a Liegi, alla Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Sesto San Giovanni (Milano), della privativa industriale n. 279152 reg. gen.; con decorrenza dal 23 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Recipiente a volume variabile destinato alla trasmissione di sforzi ».
(Atto di cessione del 4 dicembre 1930, registrato il 26 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23504, vol. 419, atti privati).

N. 12525, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da de Monge Gérard, a Liegi, alla Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Sesto San Giovanni (Milano), della privativa industriale n. 291006 reg. gen.; con decorrenza dal 12 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Moderatore dinamico per servofreno a depressione ».
(Atto di cessione del 4 dicembre 1930, registrato il 26 febbraio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 23504, vol. 419, atti privati).

N. 12526, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bollmann Hermann, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 176192 reg. gen.; vol 522, n. 111 reg. att., con decorrenza dal 12 luglio 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé à contrecourant pour la dissolution progressive de graisse ou d'huile contenue dans des matières brutes ».
(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29672, vol. 421, atti privati).

N. 12527, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bollmann Hermann, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 176193 reg. gen.; vol. 544, n. 82 reg. att., con decorrenza dal 12 luglio 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Procédés de préparation d'alimentes ».
(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29672, vol. 421, atti privati).

N. 12528, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bollmann Hermann, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 180103 reg. gen., vol. 523, n. 3 reg. att., con decorrenza dal 12 dicembre 1919, per l'invenzione dal titolo:
« Procédé pour élimener les dissolvants volatiles des matièries traitées par ces dissolvants ».
(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29672, vol. 421, atti privati).

N. 12529, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bollmann Hermann, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 250442 reg gen.; con decorrenza dal 10 novembre 1925, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per aumentare la stabilità degli olii commestibili depurati ».
(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29672, vol. 421, atti privati).

N. 12530, trascritto l'11 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bollmann Hermann, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 310896 reg. gen.; con decorrenza dal 26 luglio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Processo per il miglioramento di lecitina vegetale ».
(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 1° maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 29672, vol. 421, atti privati).

N. 12531, trascritto il 15 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Barzanò & Zanardo, a Roma, alla Davis Steel Process Corporation, a New York, della privativa industriale n. 281286 reg. gen. con decorrenza dal 27 luglio 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Procedimento per estrarre il ferro dai suoi minerali ».
(Atto di cessione dell'11 maggio 1931, registrato l'11 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30475, vol. 422, atti privati).

N. 12532, trascritto il 15 maggio 1931.
Trasferimento totale da V. Dolffs & Helle, a Braunschweig (Germania), alla Elektrische Löt - und Schweiss - G. m. b. H., a Braunschweig (Germania), della privativa industriale n. 277292 reg. gen.; con decorrenza dal 14 marzo 1929. per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo per saldatura elettrica ed autogena per tubi a parete sottile con margini sovrapposti ».
(Atto di cessione del 21 aprile 1931, registrato l'11 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30468, vol. 422, atti privati).

N. 12533, trascritto il 19 maggio 1931.
Trasferimento totale da Balducci Piero e Smurro Vincenzo, a Bari, a Smurro Vincenzo, a Bari, della privativa industriale n. 289030 reg. gen.; con decorrenza dal 20 gennaio 1931, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo stasatore per tubi ».
(Atto di cessione del 23 aprile 1931, registrato il 25 aprile 1931 all'ufficio demaniale di Bari, n. 2300, vol. 157, atti pubblici).

N. 12534, trascritto il 19 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Niagara Fold, Inc., a Niagara Falls, New York, alla Lamson-Paragon Supply Company Ltd., a Londra, della privativa industriale n. 278032 reg. gen.; con decorrenza dal 2 marzo 1929, per l'invenzione dal titolo:
« Apparecchio per la riproduzione di copie multiple con pacchi di fogli di carta a carbone ».
(Atto di cessione del 31 dicembre 1930, registrato il 18 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 31213, vol. 422, atti privati).

N. 12535, trascritto il 19 maggio 1931.
Trasferimento totale dalla Etablissements S. I. M. Morges S. A., a Morges (Svizzera), alla Soc. An. Ing. Riccardo Drago & C., a Milano, della privativa industriale n. 226056 reg. gen.; vol. 585, n. 1 reg. att., con decorrenza dal 21 novembre 1923, per l'invenzione dal titolo:
« Processo di fabbricazione di pezzi di meccanica di differenti sezioni mediante ricalcatura elettromeccanica del materiale ed apparecchio per l'attuazione di tale processo ».
(Atto di cessione del 6 settembre 1929, registrato l'11 settembre 1929 all'ufficio demanale di Milano, n. 2644, vol. 597, atti pubblici).

N. 12536, trascritto il 20 maggio 1931.
Trasferimento totale da Minghetti Aurelio e Cambise Ercole, a Roma, a Minghetti Aurelio e Sarpini Carlo, a Roma, della privativa industriale n. 289393 reg. gen.; con decorrenza dal 13 maggio 1930, per l'invenzione dal titolo:
« Dispositivo di sparo e sicurezza applicabile ai proietti in genere, specialmente nelle bombe a mano », e dell'attestato di complemento n. 294616 reg. gen.
(Atto di cessione del 16 maggio 1931, registrato il 16 maggio 1931 all'uffico demaniale di Roma, n. 31073, vol. 422, atti privati).

N. 12537, trascritto il 22 maggio 1931.
Trasferimento totale da Bergmann Karel et Joseph Ottomansky, a Praga, alla Kosar a spol., Spolecnost s.r.o., a Praga, della privativa industriale n. 265760 reg. gen.; con decorrenza dal 12 gennaio 1928, per l'invenzione dal titolo:
« Organo di collegamento per fissare le armi da fuoco a mano sopra cavalletti portanti ».
(Atto di cessione del 9 aprile 1931, registrato il 7 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30253, vol. 421 atti privati).

N. 12538, trascritto il 23 maggio 1931.

Trasferimento totale da Bollmann Hermann e Rewald Bruno, ad Amburgo, alla Hanseatische Muehlenwerke A. G., ad Amburgo, della privativa industriale n. 298845 reg. gen.; con decorrenza dal 14 giugno 1930, per l'invenzione dal titolo:

« Processo per accrescere la conservabilità della cioccolata e delle mandorle perline ».

(Atto di cessione del 31 gennaio 1931, registrato il 7 maggio 1931 all'ufficio demaniale di Roma, n. 30249, vol. 421, atti privati).

Roma, maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore: ZENGARINI.

(3274)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 20 posti di computista aggiunto nel Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, che detta norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, che stabilisce la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1934, con il quale è stato bandito il concorso per esami a 20 posti di computista aggiunto del Real corpo del Genio civile;

Visti gli atti rimessi dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 9 febbraio 1935, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per la nomina di 20 computisti aggiunti del Real corpo del Genio civile:

1. Cecconi Vittorio	punti	19	su	20
2. Fanti Fulvio	»	18,44	su	20
3. Delavigne Giorgio (iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922)	»	17,94	su	20
4. Cardin Erminio Giorgio	»	17,10	su	20
5. Perrotta Agostino	»	17	su	20
6. Vacca Ignazio (iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922)	»	16,94	su	20
7. Zacchieri Antonio	»	16,84	su	20
8. Barbanente Pietro	»	16,74	su	20
9. Valerio Pasquale	»	16,57	su	20
10. Bagagiolo Alberto	»	16,47	su	20
11. Gafforio Foscolo	»	16,44	su	20
12. Porta Ferruccio	»	16,33	su	20
13. Talamo Costantino	punti	16,27	su	20
14. Gangeri Giovanni	»	16,14	su	20
15. Fabiani Riccardo	»	16,10	su	20
16. Ventura Aldo	»	16,04	su	20
17. Aloi Vittorio	»	15,74	su	20
18. Angeletti Giulio (iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922)	»	15,34	su	20
19. Mendola Francesco	»	15,27	su	20
20. Maxia Ottorino (ex combattente)	»	15,17	su	20
21. Mazzotta Carmelo	»	15,17	su	20
22. Bonanno Girolamo	»	15,14	su	20
23. Buiani Umberto	»	15,07	su	20
24. Gallia Giovanni	»	15,04	su	20
25. Pazzetta Ezio	»	14,84	su	20
26. Risi Ciro	»	14,70	su	20
27. Bellè Max	»	14,57	su	20
28. Moscarella Giuseppe	»	14,44	su	20
29. Maccari Aimone	»	14,40	su	20
30. Centomani Raoul	»	14,34	su	20
31. Laurenti Manlio	»	14,20	su	20
32. Barbarulo Espedito	»	14,10	su	20
33. Lucerna Giovanni	»	14	su	20
34. Varriale Ernesto	»	13,90	su	20
35. Palladino Giuseppe	»	13,57	su	20
36. Trozzi Amerigo (ex combattente)	»	13,50	su	20
37. Celoro Guglielmo	»	13,07	su	20
38. Patella Leonardo	»	13	su	20

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso in parola:

1. Cecconi Vittorio.
2. Fanti Fulvio.
3. Delavigne Giorgio (inscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922).
4. Cardin Erminio Giorgio.
5. Perrotta Agostino.
6. Vacca Ignazio (inscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922).
7. Zacchieri Antonio.
8. Barbanente Pietro.
9. Valerio Pasquale.
10. Bagagiolo Alberto.
11. Gafforio Foscolo.
12. Porta Ferruccio.
13. Talamo Costantino.
14. Gangeri Giovanni.
15. Fabiani Riccardo.
16. Ventura Aldo.
17. Aloi Vittorio.
18. Angeletti Giulio (iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922).
19. Maxia Ottorino (ex combattente).
20. Trozzi Amerigo (ex combattente).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. Mendola Francesco.
2. Mazzotta Carmelo.
3. Bonanno Girolamo.
4. Buiani Umberto.
5. Gallia Giovanni.
6. Pazzetta Ezio.
7. Risi Ciro.
8. Bellè Max.
9. Moscarella Giuseppe.
10. Maccari Aimone.
11. Centomani Raoul.
12. Laurenti Manlio.
13. Barbarulo Espedito.
14. Lucerna Giovanni.
15. Varriale Ernesto.
16. Palladino Giuseppe.
17. Celoro Guglielmo.
18. Patella Leonardo.

Roma, addì 3 agosto 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

(3248)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.